



# Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

*Gruppo di lavoro Legislativo e semplificazione normativa*

## Area tematica 3: Legislativo e semplificazione normativa

**TAVOLO DI FILIERA PER LE BIOENERGIE**

**D.M. n. 9800 del 27 APRILE 2012**

### Cap 1: **NORMATIVA**

(Coord. Sofia Mannelli)

## Obiettivo dell'area tematica

La normativa relativa alla produzione di energia è un'attività liberalizzata che negli ultimi anni è stata caratterizzata da un notevole sviluppo anche per effetto delle normative recentemente emanate a livello europeo e nazionale finalizzate alla promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico. Il settore delle bioenergie si trova in un momento cruciale del proprio sviluppo sotto il profilo culturale, industriale, politico e socioeconomico. In tale fase, una proposta di semplificazione ed armonizzazione della normativa esistente risulta necessaria oltreché richiesta dagli operatori, così come la formulazione di specifiche linee guida strategiche per un futuro sviluppo armonico del settore nel nostro Paese.

Il documento proposto dal gruppo di lavoro intende fornire alcuni strumenti di semplificazione, armonizzazione e chiarimento al legislatore, avendo come obiettivo quello di facilitare lo sviluppo delle bioenergie e della chimica verde attraverso la promozione delle migliori pratiche nel settore, la valorizzazione reale dei consumi, la riduzione dei costi di produzione e trasformazione e la valorizzazione delle filiere bioenergetiche virtuose.

---

### • PREMESSA

---

*I problemi economici e finanziari degli ultimi due anni hanno comportato insegnamenti di rilievo in materia di politica normativa, confermando in primo luogo che i mercati non hanno vita a sé stante. Esistono per offrire a tutti una prosperità sostenibile, ma non sempre riusciranno da soli a conseguire questa finalità. **La normativa ha un ruolo positivo e necessario da svolgere.***

*La crisi ha messo in luce l'esigenza di porre rimedio, spesso con vera urgenza, a una regolamentazione incompleta e scarsamente efficace nei suoi esiti.*

*Il programma per legiferare meglio ha già portato sensibili cambiamenti nel modo in cui la Commissione elabora le proprie politiche e propone normative. Le consultazioni con i soggetti interessati e le valutazioni d'impatto sono ormai dispositivi essenziali del processo decisionale. Entrambi hanno contribuito ad accrescere la trasparenza e la responsabilizzazione, favorendo l'elaborazione delle politiche sulla base di elementi concreti. Questo sistema è giudicato una buona pratica all'interno dell'Unione e delle sue istituzioni, in grado di contribuire fattivamente al processo. La Commissione ha semplificato gran parte della legislazione esistente e compiuto notevoli progressi nel ridurre gli oneri amministrativi.*

*La Commissione è del parere che sia giunto il momento di passare alla velocità superiore. Da migliorata, la normativa deve diventare intelligente e integrarsi maggiormente nella cultura operativa della Commissione.*

### ***Legiferare con intelligenza nell'Unione europea***

*Bruxelles, 8.10.2010 COM(2010) 543 definitivo*

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI**

## SOMMARIO

Obiettivo dell'area tematica .....	1
LA POLITICA NAZIONALE ED EUROPEA PER IL SETTORE.....	4
Quadro Normativo e di programmazione.....	4
QUADRO INTERNAZIONALE.....	4
Direttiva 28/2009 sulle fonti di energia rinnovabile (Dir. 2009/28/CE) .....	7
Direttiva 30/2009 sui biocarburanti per i trasporti .....	8
• Ulteriori atti comunitari .....	8
Le politiche nazionali .....	9
D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, .....	9
D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, .....	9
D.lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 .....	9
Legge 222 del 29 novembre 2007 (Collegato alla Finanziaria 2008) e Legge 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) .....	10
D.M. 18 dicembre 2008.....	10
Legge 99 del 23 luglio 2009.....	11
Legge 102 del 2 agosto 2009.....	12
D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 2 marzo 2010, pubblicato in GU il 5 maggio 2010 .....	12
Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 marzo 2010.....	12
Il piano di azione per le energie rinnovabili dell'Italia .....	13
Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 .....	16
D.M. 6 luglio 2012 .....	18
Decreto attuativo ex art. 28 D.lgs. "Conto Termico" .....	19
Decreto legge 22 giugno 2012, n.83 .....	19
Strategia Energetica Nazionale (SEN) .....	20
Normativa ambientale e sanitaria.....	22
Le politiche regionali .....	26
I Procedimenti autorizzativi .....	26
Decreto del 15 marzo 2012 ( G.U. n. 78 del 02/04/12).....	29
BIOLIQUIDI/BIOCARBURANTI.....	30
IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO .....	30
Il quadro europeo .....	30

Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.....	30
Direttiva 2009/30/CE .....	31
Il quadro nazionale .....	31
Decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28. ....	31
Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.....	32
Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 gennaio 2012.....	33
Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 giugno 2012 .....	34
Decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134 .....	34
Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 12 novembre 2012 .....	35
CHIMICA VERDE .....	40
Quadro Comunitario.....	40
Mercati guida: un'iniziativa per l'Europa COMM (2007) 80 final.....	40
L'innovazione per una scelta sostenibile:una bioeconomia per l'Europa (COM (2012) 60 final) .....	41
Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica - Aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale (COM (2012) 582 final).....	41

## LA POLITICA NAZIONALE ED EUROPEA PER IL SETTORE

### Quadro Normativo e di programmazione

Analizzando le politiche nazionali e i vincoli che discendono dagli impegni internazionali, emerge un quadro estremamente complesso e articolato che necessita di una approfondita conoscenza del settore al fine di coordinare i soggetti Istituzionali competenti e gli operatori del settore della bioenergia.

L'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili si inquadra in un contesto favorevole sia a livello europeo che nazionale. Lo scenario dell'attuale quadro normativo per il settore energetico si fonda sostanzialmente sulle seguenti strategie:

- liberalizzazione dei mercati energetici;
- diversificazione e sicurezza negli approvvigionamenti;
- sostenibilità ambientale.

I principali e più recenti documenti di riferimento a livello europeo, nel settore della bioenergia e delle politiche energetiche sono illustrati sinteticamente nel seguito.

Due paragrafi separati sono stati dedicati alla normativa inerente i bioliquidi/biocarburanti e la tematica della chimica verde che pur contribuendo al macrosettore delle bioenergie, hanno una legislazione propria.

## QUADRO INTERNAZIONALE

### Obiettivi generali della programmazione comunitaria

Nell'ultimo ventennio si è assistito ad un crescente interesse verso le energie rinnovabili ed il risparmio energetico, legato principalmente alle questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e del contrasto ai cambiamenti climatici, ma anche allo sviluppo economico che il progresso tecnologico e l'innovazione di questo settore possono garantire.

Risparmio energetico ed energia da fonte rinnovabile costituiscono, d'altra parte, i pilastri fondamentali del protocollo di Kyoto (1997) e degli ulteriori impegni assunti a livello comunitario e internazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dopo il 2012. In tale quadro, l'UE ha assunto un ruolo trainante negli anni, emanando una serie di provvedimenti volti a rafforzare le azioni dei diversi paesi membri per il raggiungimento di tali obiettivi, a partire dal 1997 quando, con il Libro bianco delle rinnovabili (COM(97) 599), vennero indicate una serie di misure affinché la percentuale di energia da fonti rinnovabili raddoppiasse rispetto ai livelli del 1997, e si arrivasse entro il 2010 al 12% di energia rinnovabile negli usi finali.

Tale documento costituì la base per l'emanazione nel 2001 della Dir. 2001/77/CE che pose degli obiettivi indicativi nazionali compatibili con l'obiettivo globale del 12% del consumo interno lordo di energia entro il 2010 e in particolare con una quota indicativa del 22,1% di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul consumo totale di elettricità della Comunità entro il 2010. All'Italia venne assegnato un obiettivo del 25%. Venne sancito, inoltre, l'impegno per la Commissione a relazionare ogni due anni sullo stato d'avanzamento delle energie rinnovabili nei diversi paesi dell'Ue (la Dir. 2001/77/CE sarà abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2012).

Importante anche la Dir. 2004/8/CE, mirata ad accrescere l'efficienza energetica attraverso un quadro per la promozione e lo sviluppo della Cogenerazione ad Alto Rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria.

Così come il Piano d'azione per la biomassa (COM (2005) 628) che definì alcune misure atte a promuovere l'impiego della biomassa per il riscaldamento, per la produzione di elettricità e per i trasporti, accompagnate da misure trasversali concernenti l'approvvigionamento, il finanziamento e la ricerca nel settore della biomassa.

Nel 2006 si iniziò a programmare una nuova politica energetica comune, attraverso "Il Libro verde sulla strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura", ma è a partire dalla comunicazione della Commissione presentata il 10 gennaio 2007 ([COM\(2007\)1](#)) che si registra un netto cambio di passo e si avvia un percorso che colloca il tema dell'energia e della lotta al cambiamento climatico al centro delle politiche europee. Sulla base di tale comunicazione, il Consiglio europeo ha adottato, il 9 marzo 2007, un piano d'azione globale nel settore dell'energia per il periodo 2007-2009.

Il piano d'azione comprende diversi fattori prioritari, tra cui l'aumento di competitività del mercato interno, la sicurezza dell'approvvigionamento, la politica energetica internazionale e le tecnologie energetiche ed invita la Commissione a predisporre le misure in grado di cogliere le strategie del Piano di azione. La rilevante novità, e punto qualificante dell'accordo di Bruxelles, sta nell'assunzione di target vincolanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Questo implica che ciascun paese membro deve assumersi un obbligo per il quale sono previste sanzioni nel caso di inadempienza. In particolare il Consiglio Europeo sottoscrive i seguenti obiettivi vincolanti:

- quota del 20% di energie rinnovabili sul totale dei consumi negli usi finali di energia dell'UE entro il 2020;
- quota minima del 10% di biocarburanti nel totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione dell'UE entro il 2020.

La Comunicazione della Commissione [COM\(2008\)30](#) "Due volte 20 per il 2020" risponde all'invito del Consiglio Europeo, comprendendo una serie di proposte normative strettamente collegate tra loro, e in particolare:

- una proposta di direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, per contribuire a conseguire entrambi gli obiettivi sopra indicati, con un metodo per la ripartizione degli impegni tra gli Stati membri;
- una proposta di modifica della direttiva sul sistema comunitario di scambio delle quote di emissione;
- una proposta relativa alla riduzione dei gas ad effetto serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione;
- una proposta per definire un quadro adeguato per la cattura e l'immagazzinamento del carbonio;
- una valutazione dell'impatto economico delle proposte, raffrontato alla capacità di ciascuno Stato membro di effettuare l'investimento richiesto.

Con l'approvazione avvenuta nel dicembre 2008 da parte del Parlamento e nell'aprile 2009 da parte del Consiglio, del cosiddetto pacchetto "Clima-Energia" o pacchetto "20-20-20", il nostro Paese si è impegnato a raggiungere l'obiettivo vincolante del 17% di quota di energie rinnovabili sul totale dei consumi negli usi finali di energia dell'UE entro il 2020 e la quota minima del 10% di biocarburanti nel totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione dell'UE entro il 2020.

I *target* a livello europeo in ambito energetico, conseguenti al cosiddetto "Pacchetto clima-energia" approvato dal Parlamento Europeo nel dicembre 2008, sono così sintetizzabili:

- tasso di penetrazione delle energie rinnovabili del 20% al 2020, ed in particolare tasso di penetrazione del 22% dell'elettricità consumata da rinnovabili (Dir. 77/2001/CE);
- riduzione del 20% delle emissioni di gas climalteranti al 2020 rispetto alla situazione attuale;
- riduzione del 20% dei consumi energetici al 2020 rispetto alla situazione attuale;

- tasso di penetrazione del 10% dei biocombustibili nei trasporti.

Il Pacchetto comprende anche provvedimenti sul sistema di scambio di quote di emissione e sui limiti alle emissioni delle automobili. Le sei proposte legislative sul pacchetto clima-energia sono così sintetizzabili:

- *Sistema di scambio delle emissioni di gas a effetto serra (ETS)*

Il Parlamento Europeo ha adottato una Direttiva volta a perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra con l'obiettivo di ridurre le emissioni dei gas serra del 21% nel 2020 rispetto al 2005. A tal fine prevede un sistema di aste, dal 2013, per l'acquisto di quote di emissione, i cui introiti andranno a finanziare misure di riduzione delle emissioni e di adattamento al cambiamento climatico. Tuttavia le industrie manifatturiere che sono a forte rischio di delocalizzazione, a causa dei maggiori costi indotti dal sistema, potranno beneficiare di quote gratuite fino al 2027. Nel 2013 si procederà a un riesame del regime.

- *Ripartizione degli sforzi per ridurre le emissioni*

Il Parlamento Europeo ha adottato una decisione che mira a ridurre del 10% le emissioni di gas serra prodotte in settori esclusi dal sistema di scambio di quote, come il trasporto stradale e marittimo o l'agricoltura. Fissa quindi obiettivi nazionali di riduzione (per l'Italia 13%), prevedendo anche la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a parte delle emissioni consentite per l'anno successivo o di scambiarsi diritti di emissione. Dei crediti sono anche previsti per progetti realizzati in paesi terzi. In caso di superamento dei limiti sono previste delle misure correttive.

- *Cattura e stoccaggio geologico del biossido di carbonio*

Il Parlamento ha adottato una Direttiva che istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ecosostenibile di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) con la finalità di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico. Fino a 300 milioni di euro, attinti dal sistema di scambio di emissione, finanzieranno 12 progetti dimostrativi, mentre le grandi centrali elettriche dovranno dotarsi di impianti di stoccaggio sotterraneo.

- *Accordo sulle energie rinnovabili*

Il Parlamento ha approvato la Direttiva 28/2009 che stabilisce obiettivi nazionali obbligatori (17% per l'Italia) per garantire che, nel 2020, una media del 20% del consumo di energia dell'UE provenga da fonti rinnovabili. Nel calcolo, a certe condizioni, potrà essere inclusa l'energia prodotta nei paesi terzi. La Direttiva fissa poi al 10% la quota di energia "verde" nei trasporti e i criteri di sostenibilità ambientale per i biocarburanti. Il riesame delle misure nel 2014 non dovrà intaccare gli obiettivi generali. La Direttiva, inoltre, detta norme relative a progetti comuni tra Stati membri, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione, nonché alle connessioni alla rete elettrica relative all'energia da fonti rinnovabili.

- *Riduzione del CO<sub>2</sub> da parte delle auto*

Il Parlamento ha approvato un Regolamento che fissa il livello medio di emissioni di CO<sub>2</sub> delle auto nuove a 130 g CO<sub>2</sub>/km a partire dal 2012, da ottenere con miglioramenti tecnologici dei motori. Una riduzione di ulteriori 10 g dovrà essere ricercata attraverso tecnologie di altra natura e il maggiore ricorso ai biocarburanti. Il compromesso stabilisce anche un obiettivo di lungo termine per il 2020

che fissa il livello medio delle emissioni per il nuovo parco macchine a 95 g CO<sub>2</sub>/km. Sono previste "multe" progressive per ogni grammo di CO<sub>2</sub> in eccesso, ma anche agevolazioni per i costruttori che sfruttano tecnologie innovative e per i piccoli produttori.

- *Riduzione dei gas a effetto serra nel ciclo di vita dei combustibili*


Il Parlamento ha adottato una Direttiva che, per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, fissa specifiche tecniche per i carburanti. Stabilisce inoltre un obiettivo di riduzione del 6% delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili, da conseguire entro fine 2020 ricorrendo, ad esempio, ai biocarburanti. L'obiettivo potrebbe salire fino al 10% mediante l'uso di veicoli elettrici e l'acquisto dei crediti previsti dal Protocollo di Kyoto. Il tenore di zolfo del gasolio per macchine non stradali, come i trattori, andrà ridotto. La Direttiva da trasporre nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 2010, si applica a veicoli stradali, macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto.

**Direttiva 28/2009 sulle fonti di energia rinnovabile (Dir. 2009/28/CE)**

La [Dir. 2009/28/CE](#) ha stabilito un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili nei tre settori principali: elettrico, riscaldamento/raffreddamento e trasporti.

Persegue due obiettivi vincolanti entro il 2020: il primo mira a soddisfare con fonti rinnovabili il 20% del consumo comunitario di energia negli usi finali; per ciascun Stato membro è previsto in un obiettivo nazionale specifico che, nel caso dell'Italia, è pari al 17%. Il secondo obiettivo mira a soddisfare il 10% del consumo di energia nei trasporti con fonti rinnovabili (biocarburanti, ecc). In tale prospettiva la direttiva punta a sviluppare la produzione di energia termica da biomasse ed introduce una serie di criteri di sostenibilità ambientale da applicare alla produzione di biocarburanti e bioliquidi.

**Fig. 0.1: Obiettivi nazionali di incidenza delle fonti di energia rinnovabili sul totale dei consumi finali di energia**



Fonte: Dir. 2009/28/CE.



In attuazione delle disposizioni introdotte dalla direttiva, nel 2010 ogni Stato membro ha notificato alla Commissione Europea il proprio Piano di Azione Nazionale sull'energia rinnovabile (PAN) in cui è definito il percorso attraverso il quale si intende raggiungere gli obiettivi assegnati al 2020. Sebbene gli obiettivi finali siano vincolanti, non lo sono quelli intermedi, in modo da garantire una certa flessibilità agli Stati membri nel poter ovviare ad eventuali ritardi.

La Direttiva detta, inoltre, norme relative ai trasferimenti di quote di energia prodotta da fonti rinnovabili tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonché all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili.

### **Direttiva 30/2009 sui biocarburanti per i trasporti**

Tale Direttiva definisce dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti da utilizzare nei trasporti e apporta delle modifiche agli standard dei carburanti per trasporti al fine di facilitare la diffusione dei biocarburanti. In particolare, viene modificata la Direttiva 70/1998 per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio ed introduce un meccanismo teso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modificando la Direttiva 32/1999 del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna.

- **Ulteriori atti comunitari** inerenti le bioenergie sono:

### **Regolamenti**

**Regolamento 2003/1782/CE**, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria e istituisce aiuti agli agricoltori per la produzione di colture energetiche. Tale Regolamento esclude dall'obbligo di ritiro (*set aside*) i terreni utilizzati per le coltivazioni agroenergetiche e prevede, nel caso di colture destinate alla produzione di energia, un aiuto comunitario accoppiato pari a 45 euro/ettaro (regime di aiuto ormai non più disponibile).

Il regolamento è stato abrogato dall'articolo 146 del regolamento (CE) n. 73/2009, con decorrenza indicata nello stesso articolo.

- **Direttiva 2000/76/CE** sull'incenerimento dei rifiuti.
- **Decisione 2002/265/CE**, con cui si autorizza ad applicare aliquote di accisa differenziate ad alcuni carburanti contenenti biodiesel.
- **Decisione 2002/358/CE**, di ratifica del Protocollo di Kyoto da parte della Comunità Europea.
- **Direttiva 2003/30/CE** per la promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.
- **Direttiva 2003/87/CE**, Direttiva che ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella comunità (Direttiva *Emission Trading*).
- **Direttiva 2003/96/CE**, di ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. La Direttiva permette agli Stati Membri, tra l'altro, di ridurre o eliminare le tasse sui biocombustibili.
- **Direttiva 2004/8/CE**, per la promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia.
- **Direttiva 2005/32/CE**, che istituisce un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

- La Direttiva è relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici, ed ha lo scopo di migliorare l'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi/benefici negli Stati membri.

## Le politiche nazionali

La legislazione in questo ambito è notevolmente complessa e non sempre di facile lettura. Nel seguito sono riportati i principali provvedimenti legislativi emanati negli ultimi dieci anni che riguardano la bioenergia.

**D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387**, rappresenta il recepimento in Italia della Direttiva 77/2001 relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ed è finalizzato, tra gli altri, ai seguenti obiettivi:

- promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità, attraverso semplificazioni autorizzative (autorizzazione unica regionale), introduzione di una garanzia di origine per gli impianti a fonte rinnovabile, aumento della quota di Certificati Verdi obbligatoria dello 0,35% annuo;
- favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, attraverso incentivi specifici in conto energia (per fotovoltaico) e contratti di scambio di energia con la rete elettrica.

Con specifico riferimento alle biomasse, allineandosi alla normativa europea e diversamente dal Decreto 79/99, che riconosceva tra le fonti rinnovabili i rifiuti *tout court*, il D.lgs.387 definisce le biomasse come la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Nonostante ciò, il regime di incentivo dedicato alle biomasse viene esteso anche alla parte non biodegradabile dei rifiuti (al fine di contribuire alla risoluzione del grave problema dello smaltimento dei rifiuti in Italia), mentre solo la legge Finanziaria 2007 (art. 1117 Legge 27 dicembre 2006, n. 296) esclude espressamente dal regime di sostegno riservato alle fonti rinnovabili le fonti assimilate di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (compresi i rifiuti inorganici), attenendosi così strettamente alla definizione di biomassa di cui alla Direttiva 77/2001.

**D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26**, attuazione della Direttiva 96/2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

**D.lgs. 8 febbraio 2007, n. 20**, attuazione della Direttiva 8/2004 sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia. Modifica l'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 distinguendo tra microgenerazione (< 50 kWe) e piccola generazione ( $\leq 1$  MWe). Stabilisce che l'installazione di un impianto di microgenerazione o di piccola generazione, purché certificati, è soggetta a norme autorizzative semplificate. Introduce la garanzia di origine dell'elettricità da cogenerazione ad alto rendimento e la possibilità di *net metering* per impianti di taglia fino a 250 kWe.

## **Legge 222 del 29 novembre 2007 (Collegato alla Finanziaria 2008) e Legge 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008)**

La Legge Finanziaria 2008 e i provvedimenti collegati rappresentano un vero e proprio punto di svolta nella politica energetica nazionale, in particolare nei confronti delle fonti energetiche rinnovabili:

Viene introdotta la Tariffa Omnicompensiva facoltativa per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili con potenza elettrica inferiore a 1 MW.

Nasce il concetto di filiera corta: energia generata da materia prima agricola, di allevamento e forestale, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto. Viene stabilita la certificazione di tracciabilità e rintracciabilità per la filiera agroenergetica da filiera corta. Aumentano gli incentivi e la durata dei Certificati Verdi.

Si introduce il coefficiente moltiplicatore in funzione della materia prima.

Le tariffe sono in generale incrementate, sia attraverso una rivalutazione dei Certificati Verdi, variabile secondo la specifica fonte rinnovabile, sia attraverso il prolungamento a 15 anni del periodo di attribuzione dei Certificati Verdi, così come dalla fissazione agli stessi 15 anni del periodo di attribuzione delle tariffe incentivanti per gli impianti ammessi a godere del "conto energia".

Viene stabilito l'accesso alle incentivazioni per gli impianti "ibridi", cioè alimentati sia da fonti rinnovabili che da fonti non rinnovabili.

Gli incentivi per gli impianti a biomasse sono cumulabili fino al 40% del costo dell'investimento si promuovono le filiere a biomasse.

Il bilancio ambientale ed energetico che deve essere certificato almeno per le opere pubbliche.

Sono prorogati gli incentivi fiscali, per mezzo della detrazione del 55% dall'imposta lorda, per gli interventi di efficienza energetica.

Si stabilisce inoltre che la quota di energia rinnovabile da introdurre nel mercato elettrico nazionale crescerà dello 0,75% all'anno, conseguentemente offrendo una notevole ulteriore sicurezza per la vendita dei Certificati Verdi, oltre che ovviamente stabilendo obiettivi progressivamente più ambiziosi. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25% del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione Europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i Certificati Verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai Certificati Verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del Mercato Elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno. Viene esteso il regime dello scambio sul posto fino a impianti di potenza nominale di 200kW. Si procede ad una semplificazione della normativa per l'autorizzazione degli impianti sia attraverso l'introduzione di un Tabella (sotto riportata) che stabilisce, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di potenza nominale inferiore alle soglie è dovuta la sola Denuncia di Inizio Attività ("DIA").

### **D.M. 18 dicembre 2008**

In recepimento della legge Finanziaria 2008, tale Decreto Interministeriale definisce i nuovi strumenti di supporto dell'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, e in particolare da biomasse. Il D.M. prevede che la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, è incentivata mediante il rilascio dei Certificati Verdi applicando dei coefficienti moltiplicativi in funzione della tecnologia di generazione adottata e che in particolare sono pari ad 1,3 e 1,8 rispettivamente per la produzione di elettricità da biomasse di importazione/biogas da residui e da biomasse da filiera corta. Inoltre, l'energia elettrica immessa in rete, prodotta mediante impianti alimentati da biomasse, di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, ha diritto, in alternativa ai Certificati Verdi e su richiesta del produttore, ad una tariffa fissa onnicompensiva pari

rispettivamente a 180 e 280 Eur/MWh per impianti alimentati a oli vegetali di provenienza extracomunitaria/biogas da rifiuti ed altre tipologie di biomassa (locale o di importazione).

Ai fini dell'accesso ad entrambi i meccanismi di incentivazione il GSE provvede a qualificare gli impianti e determinare l'energia elettrica incentivata e il numero dei Certificati Verdi ovvero la tariffa fissa onnicomprensiva cui si ha diritto.

Inoltre, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, possono accedere al meccanismo di scambio sul posto alle condizioni e secondo le modalità di cui a tale D.M..

### Legge 99 del 23 luglio 2009

La legge è una vera manovra energetica, affronta molti settori dell'energia sia da fonti rinnovabili che non, interviene sugli elettrodotti e sulla rete, sulla cogenerazione, sull'*emission trading*. In relazione all'autorizzazione unica per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili (articolo 12, D.lgs. 387/2003) scompare il potere decisionale delle Giunte regionali, nel caso di mancato accordo in sede di Conferenza dei servizi. Infine, allarga le competenze dell'Aeeg a "tutta la filiera" dell'energia elettrica e del gas, imponendole anche un nuovo obbligo di informazione annuale al Parlamento sullo stato dell'arte in materia di impianti a fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici e a biomassa, tramite modifica al D.lgs. 387/2003, viene stabilito esplicitamente che il proponente debba dimostrare, prima del rilascio dell'autorizzazione, la propria disponibilità del suolo oggetto dell'intervento.

Per ciò che riguarda biomasse e biogas, viene abrogato il comma 382-ter della Finanziaria 2007 (legge 296/2006), che concedeva la possibilità di scelta tra Certificati Verdi e Tariffa onnicomprensiva, per quel che riguarda la produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, alle condizioni ivi stabilite.

Per ciò che concerne la Tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza inferiore a 1MW, incentivati ex Finanziaria 2008 (legge 244/2007), viene eliminato il punto 7 (relativo alle biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta), ma viene modificato il punto 6 (che da "Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo" passa a "Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili ..."), con sostituzione anche del valore di riferimento (da 22 a 28).

Al punto 8, che disciplina i gas di discarica e i gas residuati dai processi di depurazione, vengono aggiunti i biocombustibili liquidi, ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili. Il valore di riferimento rimane 18.

Altre novità in materia di biomasse, apportate tramite ulteriori modifiche alla Finanziaria 2008 sono le seguenti:

- il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà stabilire le modalità con le quali gli operatori della filiera di sono tenuti a garantire la provenienza e la tracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alla sola tabella 2 (e non più 3, quindi in relazione agli impianti superiori a 1MW).
- Per gli impianti fotovoltaici e a biomassa, tramite una modifica al D.lgs. 387/2003, viene stabilito esplicitamente che il proponente debba dimostrare, prima del rilascio dell'autorizzazione, la propria disponibilità del suolo oggetto dell'intervento.
- L'obbligo di immissione in rete di energia rinnovabile, e quindi di presentazione di Certificati Verdi per la propria quota obbligata (articolo 11, D.lgs. 79/1999), passa dalle spalle dei produttori/importatori di energia non rinnovabile, a quelle dei "soggetti che concludono con Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo". A partire dal 2011, l'energia elettrica rinnovabile da immettere obbligatoriamente nel sistema non sarà dunque più calcolata sulla produzione dell'anno precedente, bensì sull'energia prelevata dalla rete.

- Per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con le stesse, alimentati da biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili (nuovo punto 6), se entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2008, l'accesso alla tariffa onnicomprensiva sarà cumulabile, in deroga, con agli incentivi pubblici nazionali, regionali e locali.

Di fatto, al momento, ancora ci si confronta con un problema di corretta interpretazione della normativa sulla cumulabilità dei contributi agli impianti a biomassa di taglia superiore ad 1 MW: per gli impianti di potenza inferiore ad 1MW gli incentivi previsti dal Conto Energia sono cumulabili solo se di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole-alimentari, di allevamento e forestali. Per gli impianti superiori ad 1 MW la cumulabilità sembrerebbe possibile fino al 40%. Si tratta di una incertezza normativa creata dalla legge 99/2009 che ha inserito un emendamento che ha creato diverse possibilità di lettura della normativa. la Legge 99/2009 all'articolo 42, comma 8, recita: "Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3 allegata alla presente legge, l'accesso, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento". La norma non ha abrogato la parte della legge 222/2007 che all'art. 26 (Disposizioni in materia di ambiente), comma 4, di modifica dell'articolo 1, comma 382- quinquies della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recita "Per i medesimi impianti (ovvero gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 – NdR) l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento".

#### **Legge 102 del 2 agosto 2009**

La Legge 102/09 prevede il rilascio di Certificati Verdi per l'energia elettrica associata a calore utile prodotta da impianti di cogenerazione "connessi ad ambienti agricoli". L'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, ha diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e s.m.i.

#### **D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 2 marzo 2010, pubblicato in GU il 5 maggio 2010**

Il Decreto presenta le procedure per dimostrare la tracciabilità e rintracciabilità della biomassa per la produzione di energia elettrica affinché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da tale fonte possa essere incentivata mediante il rilascio di Certificati Verdi, con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo  $k = 1,8$ , previsto dall'articolo 1, comma 382-quater della medesima legge n. 296 del 2006.

Il Decreto è attuativo della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del Decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159.

#### **Circolare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 marzo 2010**

La Circolare definisce il sistema di tracciabilità degli oli vegetali puri per la produzione di energia elettrica al fine dell'erogazione della tariffa onnicomprensiva di 0,28 euro a kWh prevista dalla

Legge 99/2009. La procedura descritta nella Circolare è necessaria per garantire la tracciabilità dell'intero ciclo produttivo delle materie agricole utilizzate. Le procedure informatiche per il rispetto dei requisiti di tracciabilità ai sensi del Regolamento 73/2009 sono predisposte da AGEA in modo tale da sfruttare pienamente l'infrastruttura offerta dal SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) che sarà operativa a partire da ottobre 2010, nonché di rendere disponibili ai soggetti che partecipano alla filiera processi amministrativi semplificati, armonici ed integrati. Le procedure informatiche sono realizzate anche nella prospettiva di definire un sistema che possa comprendere altre forme di incentivi e capace di supportare le implementazioni legate all'applicazione nazionale di Direttive comunitarie già emanate o da emanare.

### Il piano di azione per le energie rinnovabili dell'Italia

Come previsto dalla direttiva 2009/28/CE, nel luglio 2010 l'Italia ha notificato alla Commissione europea il proprio Piano di azione nazionale sulle energie rinnovabili (PAN), in cui l'obiettivo nazionale al 2020 del 17% di energia da fonti rinnovabili sugli usi finali (22,62 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di cui 1,12 da trasferimenti da altri paesi) viene ripartito tra i settori dei trasporti, dell'elettricità, del riscaldamento e raffrescamento tenendo conto sia degli effetti delle misure relative all'efficienza energetica che di quelli derivanti dall'introduzione di misure specifiche per lo sviluppo dei vari settori energetici.

Il PAN è stato uno strumento innovativo e determinante nella definizione della più ampia strategia energetica del nostro paese, che si affianca al Programma sull'efficienza energetica, al burden sharing regionale ed al Piano energetico nazionale.

Il Piano contiene diverse novità rilevanti che vanno dalla conferma dello sviluppo del settore elettrico, al notevole potenziamento del riscaldamento e del raffrescamento, nonché ad una maggiore attenzione alle biomasse, al settore dei biocarburanti compreso il biometano. In sintesi il Piano punta sulle biomasse che, insieme al solare, rappresentano le fonti rinnovabili con i più ampi margini di sviluppo al 2020. Nel PAN viene evidenziato che l'energia da fonti rinnovabili che l'Italia dovrà produrre in più entro il 2020 (+15 mtep) deriverà per la metà da biomasse (+7,6 mtep) il cui utilizzo dovrà aumentare di oltre tre volte.

**Tabella 1**

	2005	2020	Differenza ass.	Differenza %
	Mtep	Mtep	Mtep	+/-%
Consumi Totali di Energia	141,2	131,2	-10,0	-7,1%
- di cui da Fonti Rinnovabili	6,9	22,3	+15,4	+221,4%
- - di cui da Biomasse	2,2	9,8	+7,6	+336,6%
% da Fonti Rinnovabili su Consumi totali	4,9%	17,0%		
% da Biomasse su Consumi totali	1,6%	7,5%		

**Tabella 2:**

	2005	2020

	MW	GWh	MW	GWh
Biomassa	937	4.675	3.820	18.780
Solida	653	3.477	1.640	7.900
Biogas	284	1.198	1.200	6.020
Bioliquidi	0	0	980	4.860



Nel PAN, che sintetizza la strategia del Governo italiano nello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, inoltre, sono descritte le principali linee di azione e gli strumenti per la loro attuazione. Vengono ad esempio analizzati gli strumenti di incentivazione vigenti e quelli da introdurre, nonché le principali criticità del settore.

In merito all'aggiornamento del quadro normativo esistente, il PAN, al fine di incrementare la quota di energia prodotta rendendo nello stesso tempo più efficienti gli strumenti di sostegno, evitando una crescita parallela degli oneri di incentivazione, propone i seguenti interventi:

- incremento della quota minima di elettricità da rinnovabili da immettere sul mercato, in modo e con tempi adeguati ai nuovi traguardi europei;
- revisione periodica (già prevista dalle disposizioni vigenti) dei fattori moltiplicativi, delle tariffe omnicomprendenti (eventualmente anche modificando, per ciascuna tecnologia, la soglia per l'ammissione alla tariffa) e delle tariffe in conto energia per il solare, per tener conto dell'attesa riduzione dei costi dei componenti e dei costi impianti e per espandere la base produttiva contenendo e regolando l'impatto economico sul settore elettrico;
- programmazione anticipata delle riduzioni (su base triennale) degli incentivi e applicazione dei nuovi valori di coefficienti e tariffe solo agli impianti che entrano in esercizio almeno un anno dopo la loro introduzione;
- eventuali strumenti di stabilizzazione della quotazione dei certificati verdi, come l'introduzione di una "banda di oscillazione" del prezzo, che possano dare più certezza agli investitori e consentire una migliore programmabilità delle risorse e degli impatti sul sistema di prezzi e tariffe;
- modulazione degli incentivi in modo coerente all'esigenza di migliorare alcune opzioni dei produttori (ad esempio, il tipo di localizzazione) e ridurre extra costi d'impianto o di sistema;
- miglioramento delle attuali forme di monitoraggio sugli scambi e di informazione sui prezzi, con lo sviluppo, in particolare, di un mercato a termine regolamentato anche per i titoli "ambientali", in modo da consentire strategie di acquisto e vendita più lungimiranti, assorbire eventuali eccessi temporanei di offerta in modo più efficiente ed evitare bilanciamenti in via amministrativa;
- superamento del concetto di rifacimento, almeno per alcune tipologie di impianti e di interventi, da sostituire con una remunerazione, anche successivamente al termine del vigente periodo di diritto agli incentivi, superiore a quella assicurata dalla sola cessione dell'energia prodotta;
- per le biomasse e i bioliquidi: possibile introduzione di priorità di destinazione a scopi diversi da quello energetico e, qualora destinabili a scopo energetico, discriminazione tra quelli destinabili a produzione di calore o all'impiego nei trasporti da quelli destinabili a scopi elettrici, per questi ultimi favorendo in

particolare le biomasse rifiuto, preferibilmente in uso cogenerativo; nella discriminazione, perseguendo obiettivi di efficienza in termini di rapporto tra costo del sostegno e apporto rispetto agli obiettivi, si avrà cura di non penalizzare una destinazione energetica rispetto alle altre possibili;

- sempre per le biomasse: particolare attenzione sarà dedicata alle dinamiche del costo della materia prima e del costo di esercizio, perseguendo una convergenza dell'intensità del sostegno con quanto si registra in ambito europeo;
- valorizzare per gli obiettivi nazionali l'elettricità importata dichiarata rinnovabile.





	2005	2020	Differenza ass.	Differenza %
	Mtep	Mtep	Mtep	+/-%
Consumi Totali di Energia	141,2	131,2	-10,0	-7,1%
- di cui da Fonti Rinnovabili	6,9	22,3	+15,4	+221,4%
- - di cui da Biomasse	2,2	9,8	+7,6	+336,6%
% da Fonti Rinnovabili su Consumi totali	4,9%	17,0%		
% da Biomasse su Consumi totali	1,6%	7,5%		

	2005		2020	
	MW	GWh	MW	GWh
biomassa	937	4.675	3.820	18.780
solida	653	3.477	1.640	7.900
biogas	284	1.198	1.200	6.020
bioliquidi	0	0	980	4.860

*Nota: I calcoli per la determinazione dell'energia prodotta sono stati fatti moltiplicando la potenza installata per un numero di ore/annue comprese tra le 4.200 e 5.000, attualmente le tecnologie di conversione energetica garantiscono normalmente un numero di ore di funzionamento pari a 7.500/8.000 per anno. I dati quindi di energia complessiva producibile dovrebbero essere riaggiornati.*

### **Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28**

Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, attua la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Tale direttiva si inserisce nel quadro di azione comunitaria volto a limitare la dipendenza energetica da fonti combustibili fossili e le emissioni di gas ad effetto serra, promuovendo l'efficienza energetica ed un trasporto più pulito. Nel 2020 l'Italia dovrà coprire il 17% dei consumi finali di energia mediante fonti rinnovabili e la quota minima del 10% di biocarburanti nel totale dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione, secondo quanto previsto nel Decreto legislativo del 31 Marzo 2011, n. 55.

Nel Supplemento Ordinario n. 81 alla G.U. n. 71 del 28-3-2011 è stato pubblicato il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 concernente l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE (sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e 2003/30/CE (sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti).

Come specificato dall'art. 1 sulle finalità, il decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge n. 96/10 (legge comunitaria 2009), definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Per quanto riguarda l'Italia tale quota è pari al 17%. Nell'ambito di tale obiettivo, così come stabilito dall'Unione Europea, la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno.

Il decreto, che è entrato in vigore il 29 marzo 2011, inoltre, detta norme relative:

- ai trasferimenti tra gli Stati membri di quote di energia rinnovabile;
- ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi;
- alle garanzie di origine;
- alle procedure amministrative;
- all'informazione e alla formazione;
- all'accesso alla rete elettrica;
- alla sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.

Le principali novità del decreto si possono ricondurre ai seguenti argomenti:

- procedure autorizzative degli impianti (aree contigue, tempi, procedura abilitativa semplificata);
- requisiti e specifiche tecniche degli impianti (limitazioni a fotovoltaico);
- disposizioni per la promozione dell'utilizzo del biometano;
- sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento;
- incentivi per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili termiche;
- meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica (nuovo sistema di incentivazione, aste, certificati verdi, recupero impianti preesistenti al 31.12.07);
- quarto conto energia fotovoltaico (approvato con il D.M. 5 maggio 2011)
- biocarburanti e relativa sostenibilità.

L'iter di approvazione del provvedimento è stato complesso vista, da una parte, la necessità di raggiungere gli obiettivi al 2020 posti dall'Unione Europea, e dall'altra quella di far sì che le rinnovabili non gravino eccessivamente sulla componente A3 della bolletta elettrica.

Il decreto affronta i diversi temi collegati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, dalle autorizzazioni (sostituzione della Dia con la procedura abilitativa semplificata - Pas, diminuzione dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni, ecc.), alle reti energetiche (rete elettrica, rete del gas naturale, reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento), ai regimi di sostegno (produzione di energia elettrica, produzione di energia termica ed efficienza energetica, utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti), alla sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi.

In merito ai meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica, che ad oggi coinvolgono il maggior numero di impianti, le questioni più importanti possono essere riassunte come di seguito.

Fino al 31 dicembre 2012, rimane in vigore l'attuale sistema di incentivazione che, in via generale, per gli impianti a biomasse, biogas ed oli vegetali puri prevede la tariffa onnicomprensiva di 0,28 €/kWh ed il coefficiente moltiplicatore dei certificati verdi di 1,8.

Tale impostazione, garantisce, come previsto dal Piano di azione nazionale (PAN), un avvicinamento graduale al 1° gennaio 2013, data prefissata per l'avvio del nuovo sistema di incentivazione. In pratica il Decreto legislativo, per quanto riguarda il settore delle biomasse, biogas e bioliquidi permette di portare a termine le iniziative imprenditoriali già avviate, dando la possibilità agli impianti che entreranno in esercizio commerciale entro il 31 dicembre 2012 di poter accedere ai vigenti incentivi.

Il nuovo sistema di incentivazione, decorrente dal 1° gennaio 2013, si fonda su una serie di criteri generali e specifici da attuare tramite decreti interministeriali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo. I nuovi incentivi avranno lo scopo di assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio e saranno costanti per tutto il periodo di diritto e potranno tener conto del valore economico dell'energia prodotta. Sono indicati una serie di criteri specifici per il biogas, le biomasse ed i bioliquidi sostenibili.

In merito alla tipologia di sistema di incentivazione il decreto prevede che per gli impianti di potenza inferiore a 5 MW (soglia che può essere innalzata tramite decreto) e comunque per gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero, l'incentivo sia diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di commisurarli ai costi specifici degli impianti, tenendo conto delle economie di scala. In pratica verrà adottata una nuova tariffa onnicomprensiva o sistema similare.

Per gli impianti di taglia superiore, l'incentivo verrà assegnato tramite aste al ribasso gestite dal GSE.

Sempre in merito ai regimi di sostegno va sottolineato che il decreto disegna un quadro organico per i sistemi di incentivazione relativi:

- alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed all'efficienza energetica (sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento e potenziamento del sistema di incentivazione);
- al biometano (sviluppo delle reti del gas naturale e previsione di specifici incentivi).

### **D.M. 6 luglio 2012**

Il D.M. 6 luglio 2012 stabilisce le nuove modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili (diverse da quella fotovoltaica) in data successiva al 31 dicembre 2012.

In linea generale, il precedente sistema di incentivazione (basato sui certificati verdi o sulla tariffa onnicomprensiva) viene sostituito da un sistema basato su aste al ribasso gestite dal GSE, secondo i principi già dettati dall'art. 24 del D.lgs. n. 28/2011, di cui il D.M. costituisce attuazione.

Al fine di tutelare gli investimenti già in fase avanzata, il D.M. prevede in via transitoria la facoltà di optare per l'incentivazione tramite certificati verdi o tariffe onnicomprensive a valori ridotti a condizione che gli impianti siano già autorizzati alla data dell'11 luglio 2012 ed entrino in esercizio entro il 30 aprile 2013 ed i soli impianti alimentati da rifiuti di cui all'art. 8, comma 4, lettera c) che entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013, possono richiedere l'accesso agli incentivi con le modalità e le condizioni stabilite dal D.M. 18/12/2008. A tali impianti saranno applicate le decurtazioni sulla tariffa onnicomprensiva o sui coefficienti moltiplicativi per i certificati verdi previste nell'art.30, comma 1 del Decreto.

Il Decreto prevede due distinti meccanismi incentivanti, individuati sulla base della potenza, della fonte rinnovabile e della tipologia dell'impianto. Una tariffa incentivante omnicomprensiva per gli impianti di potenza fino a 1 MW, determinata dalla somma tra una tariffa incentivante base e l'ammontare di diverse premialità, come ad esempio la cogenerazione ad alto rendimento e la riduzione emissioni climalteranti e nitrati. Altrimenti è previsto un incentivo per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e per quelli di potenza fino a 1 MW che non optano per la tariffa omnicomprensiva, calcolato come differenza tra la tariffa incentivante base – a cui vanno sommati eventuali premi a cui ha diritto l'impianto - e il prezzo zonale orario dell'energia. L'energia prodotta dagli impianti che accedono all'incentivo resta nella disponibilità del produttore.

### **Decreto attuativo ex art. 28 D.lgs. "Conto Termico"**

È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. 2 gennaio 2013) il nuovo decreto ministeriale con cui viene definito il sistema incentivante dedicato alle FER termiche e all'efficienza energetica.

Il Decreto rinnova completamente i meccanismi incentivanti per le rinnovabili termiche. Nel dettaglio, il decreto interministeriale promuoverà interventi di piccole dimensioni, tipicamente per usi domestici e per piccole aziende, comprese le serre agricole.

Accanto agli incentivi per il riscaldamento a biomassa, pompe di calore, solare termico e solar cooling, il provvedimento incentiverà anche gli interventi di efficienza energetica negli edifici della Pubblica Amministrazione. Si prevede per i primi due anni un costo complessivo massimo di 900 milioni di euro - 700 milioni annuali dedicati ai privati e di 200 milioni per la Pubblica Amministrazione e le tariffe, differenziate per tagli e zone climatiche, verranno commisurate all'energia rinnovabile prodotta o al risparmio energetico conseguito. Le risorse necessarie alle incentivazioni, che verranno erogate dal GSE, saranno prelevate dalle bollette del gas. Secondo le stime il Decreto porterà ad un risparmio di 15,88 Mtep al 2020, pari al 90% dell'obiettivo sulle rinnovabili termiche e al 9% di quello sul risparmio energetico.

### **Decreto legge 22 giugno 2012, n.83**

L'articolo 52-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha previsto che ai sensi dell'articolo 184-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verranno definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione.

## Strategia Energetica Nazionale (SEN)

Nell'ottobre 2012 è stato predisposto dal Ministero dello Sviluppo economico delle Infrastrutture e dei Trasporti, un documento di strategia energetica che è stato avviato a una consultazione on-line, con lo scopo di arrivare entro circa due mesi alla definizione di obiettivi, scelte di fondo e azioni prioritarie quanto più possibile condivisi, nell'interesse generale del Paese.

Considerando la tabella di marcia per l'energia 2050, presentata dalla Commissione Ue Günther Oettinger il 15 dicembre 2011 che ha il proposito di ridurre dell'80% le emissioni di CO2 entro il 2050, rendendo così la produzione energetica europea praticamente priva di carbonio, L'Italia ha presentato il proprio programma strategico di decarbonizzazione dell'economia.

Le azioni proposte nella strategia energetica – che guarda solo al 2020 come principale orizzonte di riferimento, a differenza di altri Stati membri che hanno costruito strumenti analoghi con visioni strategiche fino al 2080 – puntano a far sì che l'energia non rappresenti più per il nostro Paese un fattore strutturale di svantaggio competitivo e di appesantimento del bilancio familiare, tracciando un percorso che consenta al contempo di mantenere e migliorare i nostri già elevati standard ambientali e di sicurezza, grazie a investimenti consistenti attesi nel settore.

La realizzazione della strategia proposta prevede un'evoluzione graduale ma significativa del sistema ed il superamento degli obiettivi europei 20-20-20, con i seguenti risultati attesi al 2020 (in ipotesi di crescita economica in linea con le ultime previsioni della Commissione Europea):

- Allineamento dei prezzi all'ingrosso ai livelli europei per tutte le fonti energetiche: elettricità, gas e carburanti.
- Riduzione di circa 14 miliardi di euro/anno di fattura energetica estera (rispetto ai 62 miliardi attuali), con la riduzione dall'84 al 67% della dipendenza dall'estero, grazie a efficienza energetica, aumento produzione rinnovabili, minore importazione di elettricità e maggiore produzione di risorse nazionali.
- 180 miliardi di euro di investimenti da qui al 2020, sia nella green e white economy (rinnovabili e efficienza energetica), sia nei settori tradizionali (reti elettriche e gas, rigassificatori, stoccaggi, sviluppo idrocarburi). Si tratta di investimenti privati, in parte supportati da incentivi, e previsti con ritorno economico positivo per il Paese.
- Riduzione di circa il 19% di emissioni di gas serra, superando gli obiettivi europei per l'Italia pari al 18% di riduzione rispetto alle emissioni del 2005.
- 20% di incidenza dell'energia rinnovabile sui consumi finali lordi (rispetto al circa 10% del 2010). Sui consumi primari energetici l'incidenza equivale al 23%, mentre si ha una riduzione dall'86 al 76% dei combustibili fossili. Inoltre, ci si attende che le rinnovabili diventino la prima fonte nel settore elettrico, al pari o superando leggermente il gas, rappresentando il circa 36-38% dei consumi (rispetto al 23% del 2010).
- Riduzione di circa il 24% dei consumi primari rispetto all'andamento inerziale al 2020 (ovvero, -4% rispetto al 2010), superando gli obiettivi europei di -20%, principalmente grazie alle azioni di efficienza energetica.

Questi risultati saranno accompagnati da benefici in termini di crescita economica ed occupazione primariamente per effetto del recupero di competitività nei settori a più elevata incidenza di consumi elettrici e di gas, del risparmio di risorse attualmente utilizzate per l'importazione di combustibili, degli importanti investimenti nel settore energetico e nell'indotto, e del rilancio della ricerca e dell'innovazione nel settore.

Per il raggiungimento di questi risultati la strategia si articola in sette priorità con specifiche misure concrete a supporto avviate o in corso di definizione:

1. La promozione dell'Efficienza Energetica, strumento ideale per perseguire tutti gli obiettivi sopra menzionati, per la quale si prevede il superamento degli obiettivi europei.
2. La promozione di un mercato del gas competitivo, integrato con l'Europa e con prezzi ad essa allineati, e con l'opportunità di diventare il principale Hub sud-europeo.
3. Lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili, per le quali intendiamo superare gli obiettivi europei ('20-20-20'), contenendo al contempo l'onere in bolletta.
4. Lo sviluppo di un mercato elettrico pienamente integrato con quello europeo, efficiente (con prezzi competitivi con l'Europa) e con la graduale integrazione della produzione rinnovabile.
5. La ristrutturazione del settore della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti, verso un assetto più sostenibile e con livelli europei di competitività e qualità del servizio.
6. Lo sviluppo sostenibile della produzione nazionale di idrocarburi, con importanti benefici economici e di occupazione e nel rispetto dei più elevati standard internazionali in termini di sicurezza e tutela ambientale.
7. La modernizzazione del sistema di governance del settore, con l'obiettivo di rendere più efficaci e più efficienti i nostri processi decisionali.

Le priorità assegnate all'efficienza energetica, alle fonti rinnovabili e all'uso sostenibile di combustibili fossili richiedono la ricerca e lo sviluppo di tecnologie d'avanguardia.

Fino al 30 novembre 2012 il documento di consultazione pubblica è stato disponibile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico con la possibilità di inviare osservazioni e commenti. In parallelo sono state avviate consultazioni formali con le principali Istituzioni interessate (in particolare le Commissioni Parlamentari competenti) e incontri con parti sociali e associazioni di categoria. Al termine della consultazione doveva essere svolta una conferenza pubblica per condividere i risultati e tracciare gli elementi del percorso attuativo e doveva seguire l'approvazione del documento finale che non è avvenuta alla data di elaborazione del presente documento.

### **Decreto certificati bianchi**

Il Decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 1 del 2 gennaio 2013) *“Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi”* fissa i nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico da conseguire attraverso i titoli di efficienza energetica (cosiddetti certificati bianchi) e gli obblighi quantitativi per gli anni 2013-2016 per le aziende di distribuzione dell'energia elettrica e del metano sopra i 50.000 clienti.

Il nuovo decreto sancisce che i risparmi cumulati dovranno raggiungere i 4,6 Mtep nel 2013, i 6,2 nel 2014, i 6,6 nel 2015 e i 7,6 nel 2016, come previsto dall'articolo 4 del Decreto. Inoltre, qualora l'obiettivo nazionale di un determinato anno venga conseguito con un margine superiore al 5%, il target per l'anno successivo sarà incrementato in misura equivalente per l'anno successivo.

Le aziende di distribuzione dell'energia elettrica e del metano, quindi, per ottemperare agli obblighi, dovranno conseguire risparmi sui consumi finali dei loro clienti, oppure acquistare i titoli di efficienza energetica da altri soggetti che hanno conseguito questi risparmi.

Per il raggiungimento di questi ambiziosi obiettivi, il meccanismo dei certificati bianchi introduce un pacchetto di misure finalizzate a facilitare la realizzazione di nuovi progetti di efficienza energetica. Tra queste la semplificazione dell'iter di accesso al meccanismo, l'approvazione di 18 nuove schede tecniche predisposte dall'ENEA per la valutazione dei risparmi nei settori industriale, civile e trasporti, di cui una specifica per la serricoltura, l'introduzione di nuove aree di intervento e la possibilità per i soggetti che vogliono presentare grandi progetti di ottenere maggiori incentivi in relazione agli investimenti effettuati.

Ulteriori innovazioni del meccanismo, che sarà gestito dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) con il supporto tecnico di ENEA e RSE, riguardano un maggior ruolo affidato al mercato (attraverso la piattaforma di scambio gestita dal GME) nella determinazione del valore del risparmio ed il rafforzamento dei controlli, con un programma di verifiche ex post accompagnate da un sistema sanzionatorio efficace. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas sarà il garante per la regolazione economica del sistema.

## **Normativa ambientale e sanitaria**

### *La struttura del Testo Unico Ambientale*

Il testo fondamentale per la normativa ambientale nel nostro paese e, dunque, anche per gli effetti ambientali connessi alla costruzione di nuovi impianti energetici, è il cosiddetto Testo Unico Ambientale, cioè il D.lgs. 152/2006 (e s.m.i.).

Tale provvedimento è diviso in 6 parti:

- Una prima di inquadramento generale;
- Nella seconda si disciplinano la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che riguarda i piani e i programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sugli aspetti culturali, e la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), cioè il procedimento amministrativo finalizzato a descrivere, considerare e raccogliere dati su tutti gli impatti che un progetto potrà avere sulla popolazione circostante, sulla flora, sulla fauna, sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sul paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio architettonico, basandosi sia su informazioni fornite dal proponente (tramite lo Studio d'Impatto Ambientale), sia sulla consulenza data da altre strutture della pubblica amministrazione, nonché dalla partecipazione di gruppi sociali appartenenti alla comunità. Sempre nella parte seconda è disciplinata l'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- Nella parte terza vengono disciplinate le norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, le norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, le norme per la gestione delle risorse idriche;
- Nella parte quarta vengono disciplinate la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;
- Nella parte quinta vengono disciplinate le norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- Nella sesta ed ultima parte sono comprese le norme relative alla tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.

Di seguito si riportano gli argomenti maggiormente rilevanti rispetto agli impianti a biomasse e biogas.

### *Assoggettamento alla procedura di VIA degli impianti a biomasse*

Prima di tutto, ai sensi della parte II e degli allegati corrispondenti, gli impianti per la produzione di energia sono assoggettati alla procedura di VIA:

- con competenza statale qualora la potenza termica sia superiore a 300 MWt;
- con competenza regionale qualora la potenza termica sia compresa tra 150 e 300 MWt;
- se la potenza termica è compresa tra 50 e 150 MWt sono sottoposti ad una verifica di assoggettabilità alla procedura stessa;
- nel caso di produzione di energia da impianti non termici la verifica di assoggettabilità va effettuata se la potenza è superiore ad 1 MWe.

### *Classificazione delle matrici*

In secondo luogo, risultano rilevanti ai fini dell'autorizzazione e della gestione degli impianti a biomasse, gli artt. 183 e 185, compresi nella parte IV del codice ambientale (disciplina in materia di rifiuti). All'art. 183 (così come modificato dal D.lgs. 4/2008 e dal D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205) è previsto che possa essere classificato come "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi" (su questo aspetto l'art. 184 specifica che l'inclusione nell'allegato D alla parte IV di una sostanza o di un oggetto non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183), oppure come "sottoprodotto" qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi le seguenti condizioni:

- la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

È in corso di elaborazione un Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare che regola ed individua i criteri da soddisfare affinché specifici residui di produzione impiegati a fini energetici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi della normativa vigente.

In aggiunta, l'art. 185 esclude dalla definizione di rifiuto le "materie fecali - se non contemplate nella normativa sui sottoprodotti di origine animale – paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Sono anche esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del Decreto legislativo in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

I sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002 (ora Regolamento CE n.1069/09), eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio e le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.



Naturalmente a seconda del fatto che le biomasse vengano classificate come rifiuti, sottoprodotti, o esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, mutano considerevolmente le condizioni di autorizzazione e gestione dell'impianto. Nel caso ad esempio della combustione di biomasse da rifiuti, cambia la natura dell'autorizzazione, che diventa decisamente più complessa rispetto all'Autorizzazione Unica semplificata basata sul D.lgs. 387/2003 per la combustione di sottoprodotti e conseguente anche i limiti sulle emissioni.

#### *L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera*

In terzo luogo, è decisamente importante la parte V, modificata da ultimo dal D.lgs. 128/10, che prescrive le modalità di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269) di tutti gli impianti che producono emissioni, tra cui gli impianti a biomasse, fatta eccezione per gli impianti di combustione dei rifiuti, regolati a parte dal D.lgs. 133/2005.

Tale autorizzazione dura 15 anni e stabilisce come devono essere gestite le emissioni (convogliamento, contenimento, metodi di campionamento e di analisi ecc.).

Rispetto alla fattispecie degli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi sono esonerati dall'autorizzazione alle emissioni i seguenti impianti (Parte I dell'allegato IV della parte V del D.lgs. 152/06):

1. Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale pari o inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
2. Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale inferiore o uguale a 3 MW;
3. Impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW.

L'art. 293 disciplina i combustibili consentiti attraverso il rimando all'allegato X alla parte V. In particolare, nella sezione 4 della parte 2 di tale allegato, vengono definite le biomasse combustibili consentite, per combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione:

- Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
- Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;
- Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
- Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
- Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli;
- Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella del decreto, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini;
- Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, a determinate condizioni.
- Salvo il caso in cui i suddetti materiali derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del D.lgs.

152/06, la possibilità di utilizzare tali biomasse è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti.

Nella sezione 6, parte 2, del medesimo allegato, vengono definite le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del biogas: “Il biogas deve provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche, quali per esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di distillazione, purché tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. In particolare, non deve essere prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica. Il biogas derivante dai rifiuti può essere utilizzato con le modalità e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti”. Inoltre, l'utilizzo del biogas è consentito nel medesimo comprensorio industriale in cui tale biogas è prodotto.

Per quanto riguarda i profili sanitari connessi allo sviluppo delle bioenergie si premette la normativa di settore per i sottoprodotti di origine animale (SOA), che è quella di seguito indicata.

- **Regolamento (CE) n. 1069/2009** recante “norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”;

- **Regolamento (UE) n. 142/2011** recante “disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera”.

In attuazione della normativa europea appena indicata è stato emanato il:

- **Decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186**, concernente “disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera”.

Lo schema di Decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 3 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009). In particolare, **il decreto contempla la disciplina sanzionatoria orizzontale in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio**.

L'articolo 53 del Regolamento(CE)1069/2009 dispone che: “*gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate, e che le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive*”.

In base all'art. 52 del predetto regolamento è stato emanato il regolamento (UE) della Commissione del 25 febbraio 2011, n. 142, che nelle premesse individua precisamente le disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 alle quali è stata data applicazione attraverso l'individuazione di parametri e criteri tecnici specifici per il trasporto, lo smaltimento, la trasformazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati e ogni altra attività connessa.

Pertanto, anche la violazione degli obblighi previsti da tale ultimo regolamento ha ricevuto sanzione in sede di emanazione del predetto Decreto legislativo, ai sensi del disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera i) della richiamata legge n. 96 del 2010.

Nell'ambito del D.lgs. n.186 del 2012, rilevano principalmente le previsioni sanzionatorie di cui agli articoli 7 e 8, che concernono il mancato rispetto delle prescrizioni specifiche contemplate dai regolamenti comunitari già richiamati e che hanno un impatto, nello specifico, sugli operatori del settore biodiesel e del settore biogas.

Si rammenta ancora che **i sottoprodotti utilizzabili negli impianti riconosciuti ai sensi dell'art.24 del Reg(CE) 1069/2009** (BIOGAS, BIODIESEL, ecc.) sono:

1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano **classificati di Cat. 3** (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento Reg. CE 1069/2009 e nel regolamento CE 142/2011): articolo 10 del Reg. CE 1069/2009;
2. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano **classificati di Cat. 2** (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento Reg. CE 1069/2009 e nel regolamento CE 142/2011): articolo 9 del Reg. CE 1069/2009;
3. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano **classificati di Cat. 1** (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento Reg. CE 1069/2009 e nel regolamento CE 142/2011): articolo 8 del Reg. CE 1069/2009.

## **Le politiche regionali**

La riforma del titolo V della Costituzione, realizzata dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario la potestà legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Il nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione ha comunque conservato alla potestà esclusiva dello Stato materie connesse al settore energetico, tra le quali i rapporti con l'Unione europea, la tutela della concorrenza, la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, la salvaguardia dei livelli minimi delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, nonché la tutela dell'ambiente. La stessa legge 3/2001 all'art. 10 prevede che - "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

La potestà legislativa regionale concorrente in materia energetica risulta circoscritta, oltre che dalle disposizioni costituzionali, dalla legislazione esclusiva statale, nonché dai principi stabiliti dalle leggi statali di settore (tra le quali la Legge 14 novembre 1995, n. 481, il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e il Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164). Spetta alle Regioni la potestà legislativa nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", da esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato.

## **I Procedimenti autorizzativi**

## *L'Autorizzazione Unica e la Procedura Abilitativa Semplificata per gli impianti di produzione di energia elettrica*

La costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è soggetto ad un iter autorizzativo semplificato regolato dall'art. 12 del D.lgs. 387/2003 (e s.m.i: D.lgs. 152/2006, L. 296/2006, L. 244/2007, L. 99/2009).

Tale norma prevede che le opere per la realizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, compresi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio siano opere di pubblica utilità e quindi "indifferibili ed urgenti"; prevede, altresì, che la costruzione e l'esercizio dell'impianto siano soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione o delle Province, se delegate dalla Regione.

La norma prevede l'istituto del Procedimento Unico, al quale prendono parte tutte le amministrazioni interessate tramite la Conferenza dei Servizi, ex art. 14 e seguenti della L. 241/1990. L'Autorizzazione Unica (AU) contiene una serie di provvedimenti necessari, tra cui i più importanti sono il permesso e l'autorizzazione di costruzione dell'impianto, il nulla osta paesaggistico e la VIA, qualora fosse richiesta. Il procedimento, così come definito dal D.lgs. 28/2011, non può durare più di 90 giorni (180 in cui sia previsto l'espletamento della VIA).

Per gli impianti di potenza inferiore a: 200 KWe per quelli a biomasse, 250 KWe per gli impianti a gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, 60 KWe per eolico, 20 KWe per solare e fotovoltaico e 100 KWe per impianti idroelettrici, è prevista la possibilità di intraprendere una procedura semplificativa, la PAS (Procedura Abilitativa Semplificata), per mezzo della quale è sufficiente presentare al comune la Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.), che segue il meccanismo del silenzio-assenso. Pertanto, se non si ricevono notizie dalla Pubblica Amministrazione competente entro il tempo stabilito dalla legge (30 giorni), calcolato dalla data di presentazione della dichiarazione, alla scadenza di tale termine si possono avviare i lavori.

La normativa vigente prevede, altresì, che per gli impianti a biomasse, il proponente deve dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto e che l'autorizzazione non può essere subordinata a misure di compensazione a favore dell'ente che autorizza (regione o provincia) e che gli impianti possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

### *Le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*

Con il D.M. MISE 10 settembre 2010 sono state emanate le linee guida nazionali, con un ritardo di sette anni rispetto al termine previsto per la loro emanazione come disciplinato dal D.lgs. 387/2003. La mancanza di indicazioni nazionali ha fatto sì che le Regioni, ed in alcuni casi le Province, abbiano disciplinato autonomamente tali procedimenti producendo così una varietà disomogenea di norme con disposizioni anche molto diverse le une dalle altre.

Il provvedimento sancisce procedure omogenee alle quale gli enti locali devono conformarsi, inserendo una serie di disposizioni atte a garantire una maggiore semplificazione amministrativa e tempistiche brevi e sicure. In tal senso è previsto che le Regioni e le Province delegate sono tenute a rendere pubbliche le procedure e le informazioni circa il regime autorizzatorio di riferimento, in base

alla tipologia, all'ufficio competente, all'eventuale documentazione aggiuntiva da allegare rispetto a quella minima prevista.

Le Linee guida specificano, tra l'altro, gli interventi soggetti ad AU, a PAS oppure ad attività edilizia libera.

Nel primo caso, si tratta in generale di tutti gli impianti alimentati a FER, le opere connesse e le centrali ibride, anche con rifiuti, di potenza termica inferiore a 300 MWt, qualora il produttore dimostri che almeno il 50% della producibilità dei primi 5 anni sia imputabile a fonti rinnovabili.

Nella parte II del D.M. vengono specificati, per singola fonte, gli interventi soggetti a DIA:

- quelli previsti dal citato comma 5, art. 12, del D.lgs. 387/2003 (come modificato dalla L. 244/2007), e cioè per le biomasse gli impianti fino a 200 kWe, per il biogas fino a 250 kWe;
- tutti gli impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera d) del D.lgs. 20/2007) fino ad 1 MWe (come previsto dall'art. 27, comma 20 della L. 99/2009);

Sempre nella parte II, vengono specificati gli interventi di attività edilizia libera per i quali è sufficiente una comunicazione al comune oltre ad alcune tipologie specifiche nell'eolico e nel fotovoltaico, nel caso delle biomasse e del biogas è sufficiente nel caso si tratti di impianti di microcogenerazione (fino a 50 kW, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. 20/2007).

Ulteriori misure di semplificazione e razionalizzazione sono state introdotte dalla L.99/2009 che ha stabilito che anche l'installazione e l'esercizio di unità di micro generazione (non superiore a 50 KWe) sono assoggettati alla attività edilizia libera, mentre l'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione non superiore a 1 MWe sono assoggettati alla disciplina della PAS.

Per quanto riguarda, invece, i procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia termica, l'articolo 7 del D.lgs. 28/2011 prevede alcune fattispecie autorizzatorie, quali la semplice comunicazione di attività edilizia libera per impianti solari termici, mentre per l'installazione di pompe d'aria viene considerata come semplice estensione degli impianti già esistenti e per impianti di energia termica da FER situati negli edifici esistenti e negli spazi liberi annessi finalizzati a produrre aria o acqua calda per gli edifici stessi sono soggetti alla comunicazione al comune di attività edilizia libera, di cui all'articolo 6 del DPR 380/2001.

Relativamente al biometano nei trasporti, l'articolo 8 prevede che le Regioni adottino specifiche semplificazioni per l'autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano e per l'allaccio degli stessi alle reti esistenti.

“Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle province autonome”, meglio conosciuto come *burden sharing*.

Per la quantificazione degli obiettivi da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma si sono assunti a riferimento gli obiettivi nazionali definiti nel Piano di Azione Nazionale (PAN) per le fonti rinnovabili del luglio 2010.

In base al nuovo provvedimento, pertanto, tutte le Regioni e le Province autonome dovranno concorrere al raggiungimento dell'obiettivo italiano di sviluppo delle fonti rinnovabili, ovvero il 17% di produzione energetica pulita sul consumo nazionale lordo e nei trasporti entro l'anno 2020.

In particolare, le Regioni dovranno attivare misure riguardanti l'integrazione della programmazione nei settori dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili ed interventi nei trasporti pubblici, nonché implementare gli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e promuovere reti di teleriscaldamento tramite specifica programmazione regionale e locale, intervenendo in primis sui propri piani energetici regionali e sulla Linee guida per l'autorizzazione degli impianti.

Il Decreto in questione prevede anche un sistema di monitoraggio annuale degli obiettivi da conseguire, con relative sanzioni per le Regioni inadempienti. A tal fine, è stata istituito l'Osservatorio, di cui all'articolo 5, comma 5, del citato Decreto, costituito da 12 componenti del Mise, MATTM, MIPAAF, e Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome.

La ripartizione degli obiettivi vincolanti, come previsto all'articolo 3, comma 2, del Decreto, intermede e finali, per ciascuna regione e provincia autonoma è di seguito riportata nella seguente Tabella:

**Tabella A – Traiettoria degli obiettivi regionali, dalla situazione iniziale al 2020**

Regioni e province autonome	Obiettivo regionale per l'anno [%]					
	anno iniziale di riferimento (*)	2012	2014	2016	2018	2020
<b>Abruzzo</b>	5,8	10,1	11,7	13,6	15,9	19,1
<b>Basilicata</b>	7,9	16,1	19,6	23,4	27,8	33,1
<b>Calabria</b>	8,7	14,7	17,1	19,7	22,9	27,1
<b>Campania</b>	4,2	8,3	9,8	11,6	13,8	16,7
<b>Emilia Romagna</b>	2,0	4,2	5,1	6,0	7,3	8,9
<b>Friuli V. Giulia</b>	5,2	7,6	8,5	9,6	10,9	12,7
<b>Lazio</b>	4,0	6,5	7,4	8,5	9,9	11,9
<b>Liguria</b>	3,4	6,8	8,0	9,5	11,4	14,1
<b>Lombardia</b>	4,9	7,0	7,7	8,5	9,7	11,3
<b>Marche</b>	2,6	6,7	8,3	10,1	12,4	15,4
<b>Molise</b>	10,8	18,7	21,9	25,5	29,7	35,0
<b>Piemonte</b>	9,2	11,1	11,5	12,2	13,4	15,1
<b>Puglia</b>	3,0	6,7	8,3	10,0	11,9	14,2
<b>Sardegna</b>	3,8	8,4	10,4	12,5	14,9	17,8
<b>Sicilia</b>	2,7	7,0	8,8	10,8	13,1	15,9
<b>TAA – Bolzano</b>	32,4	33,8	33,9	34,3	35,0	36,5
<b>TAA – Trento</b>	28,6	30,9	31,4	32,1	33,4	35,5
<b>Toscana</b>	6,2	9,6	10,9	12,3	14,1	16,5
<b>Umbria</b>	6,2	8,7	9,5	10,6	11,9	13,7
<b>Valle D'Aosta</b>	51,6	51,8	51,0	50,7	51,0	52,1
<b>Veneto</b>	3,4	5,6	6,5	7,4	8,7	10,3
<b>Italia</b>	5,3	8,2	9,3	10,6	12,2	14,3

Cfr. articolo 3, comma 2, D.M. 15 marzo 2012.

## BIOLICUIDI/BIOCARBURANTI

### IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

#### Il quadro europeo

**Direttiva 2003/30/CE** sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti che introduceva dei target indicativi per l'impiego di energia da fonti rinnovabili, pari al 2% e del 5,75%, rispettivamente nel 2005 e nel 2010. È stata in larga parte superata dalla successiva direttiva 2009/28/CE.

#### **Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili**

La Direttiva stabilisce target nazionali obbligatori al 2020 per l'impiego di energia da fonti rinnovabili (per l'Italia 17% rispetto al consumo energetico finale totale) ed un target specifico per il settore dei trasporti, il quale prevede che ciascuno Stato Membro assicuri che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto sia almeno pari al 10% del consumo finale di energia nel settore all'interno dello Stato membro stesso. La direttiva stabilisce, altresì, che il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e ligno-cellulosiche, alghe, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti.

L'energia prodotta dai biocarburanti è presa in considerazione per il raggiungimento dei suddetti obiettivi soltanto nel caso in cui siano rispettati i seguenti criteri di sostenibilità:

- a) le filiere devono essere caratterizzate da una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari almeno al 35% rispetto ai combustibili fossili;
- b) i biocarburanti non devono essere prodotti da materie prime ottenute da terreni che:
  - presentano un elevato valore di biodiversità;
  - presentano un elevato stock di carbonio;
  - erano torbiere nel gennaio 2008.

Per quanto concerne le riduzioni dei gas serra rispetto alle filiere fossili, all'interno dell'Allegato V (parte A) vengono forniti dei valori standard, ottenuti impiegando le emissioni standard disaggregate per le diverse fasi delle filiere (parti D ed E).

I valori standard relativi alla fase di coltivazione possono essere impiegati soltanto in uno dei seguenti casi:

- a) materie prime coltivate fuori della Comunità;
- b) materie prime coltivate nella Comunità, nelle aree NUTS 2 individuate da ciascuno Stato Membro;
- c) materie prime costituite da rifiuti o residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca.

All'interno dell'Allegato V parte C viene, inoltre, descritta la metodologia per il calcolo del valore reale delle emissioni di gas serra di ciascuna filiera.

### **Direttiva 2009/30/CE**

che modifica la Direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

La direttiva introduce modifiche ed integrazioni alle specifiche ambientali di benzina e combustibile diesel. Inoltre, introduce un sistema diretto ad assicurare la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte nel ciclo di vita dei carburanti e la definizione di criteri di sostenibilità per i biocarburanti, quale descritto tra le misure individuate nel Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, con cui è stata recepita.

Essa contiene la definizione di criteri di sostenibilità per i biocarburanti prevedendo l'istituzione di un meccanismo che prescrive ai fornitori di combustibile di indicare tali emissioni. La produzione di biocarburanti deve avvenire in modo sostenibile. Occorre pertanto che i biocarburanti, utilizzati per conseguire gli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra fissati dalla presente direttiva, soddisfino criteri di sostenibilità.

La stessa stabilisce un sistema diretto ad assicurare la riduzione delle emissioni di gas serra prodotte nel ciclo di vita dei carburanti e la definizione di criteri di sostenibilità per i biocarburanti prevedendo:

- l'obbligo per chi immette al consumo i combustibili per il trasporto di monitorare le emissioni di gas serra prodotte nel loro ciclo di vita;
- l'introduzione, per i combustibili per il trasporto, di un obiettivo di riduzione al 2020 delle emissioni di gas serra prodotte nel loro ciclo di vita;
- l'introduzione di criteri di sostenibilità che devono essere rispettati per i biocarburanti contenuti nei combustibili immessi al consumo;
- la definizione dei criteri di sostenibilità che riguardano il risparmio minimo di emissioni di gas serra rispetto al corrispondente combustibile fossile, da calcolare secondo una specifica metodologia e la localizzazione della coltivazione delle materie prime che non deve essere né in aree ad elevata biodiversità né ad elevato stock di carbonio;
- l'introduzione, a carico del produttore o importatore di biocarburante, dell'obbligo di fornire documentazione verificata da terzi a riprova del rispetto dei criteri di sostenibilità.

### **Il quadro nazionale**

#### **Decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28.**

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Il Decreto 3 marzo 2011, n. 28, che recepisce la direttiva 2009/28/CE stabilisce target nazionali obbligatori di utilizzo di energia da fonti rinnovabili (in termini percentuali sul consumo finale lordo di energia) da conseguire entro il 2020, che per l'Italia è pari al 17%, nonché un target specifico pari al 10% per l'utilizzo di biocarburanti nel settore dei trasporti. Inoltre, stabilisce che solo i biocarburanti ritenuti sostenibili secondo i criteri di sostenibilità definiti nello stesso decreto possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento dei target, nonché per beneficiare di incentivi.



Il decreto, all'articolo 33, introduce anche alcune disposizioni specifiche per il settore, quali:

- per quanto riguarda le modalità di incentivazione introdotte dalla Legge 81 del 2006, viene fissata la quota minima, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l'anno 2014 nella misura del 5%; viene stabilito inoltre che l'incremento per gli anni successivi sarà definito con decreto interministeriale.
- viene stabilito che, a decorrere dal 2012, i biocarburanti immessi in consumo siano conteggiati ai fini del rispetto dell'obbligo a condizione che rispettino i criteri di sostenibilità. Le disposizioni applicative in merito alla sostenibilità sono quelle previste dal Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.
- viene prevista una maggiorazione del contributo energetico rispetto al contenuto energetico effettivo dei biocarburanti nel caso in cui gli stessi siano prodotti in stabilimenti comunitari a partire da materie prime coltivate in UE; analoga maggiorazione è attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%;
- viene stabilito che il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, materie di origine non alimentare, ivi incluse le materie cellulosiche e ligno-cellulosiche, alghe, è equivalente all'immissione in consumo di una quantità pari a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti, in linea con quanto stabilito a livello comunitario.

Infine, il decreto 3 marzo 2011, n. 28, prevede, all'articolo 21, dei meccanismi di incentivazione all'utilizzo di biometano immesso su rete, da stabilire tramite decreto interministeriale. Tra le modalità di utilizzo previste nell'articolo vi è anche l'utilizzo di biometano nel trasporto.

#### **Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55**

Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE.

Il decreto 31 marzo 2011, n. 55, in materia prevede:

- modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo n. 66 del 2005, relativo alle specifiche ambientali di benzina e combustibile diesel, come descritto nella apposita sezione.
- l'introduzione, ex novo, di un sistema diretto ad assicurare la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte nel ciclo di vita dei carburanti e la definizione di criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Tale sistema prevede:
  - a) l'obbligo per chi immette al consumo i combustibili per il trasporto di monitorare le emissioni di gas serra prodotte nel loro ciclo di vita; a tal fine viene istituito per i fornitori di carburanti un sistema di reporting annuale dei quantitativi annuali di carburante immessi in consumo e delle relative emissioni di gas serra;
  - b) l'introduzione, per i combustibili per il trasporto, di un obiettivo di riduzione al 2020 delle emissioni di gas serra prodotte nel loro ciclo di vita. Tali emissioni, riferite al combustibile venduto nel 2020, e calcolate come emissioni medie per unità di energia, non dovranno superare il 94% del

valore medio comunitario di emissioni per unità di energia associato ai combustibili venduti nel 2010. In quest'ultimo valore sono incluse solo le emissioni della parte fossile;

c) l'introduzione dei criteri di sostenibilità che devono essere rispettati per i biocarburanti contenuti nei combustibili immessi al consumo nel caso i risparmi di emissioni ad essi associati siano conteggiati al fine del raggiungimento dell'obiettivo;

La definizione dei criteri di sostenibilità che comprendono criteri sulla localizzazione della coltivazione delle materie prime che non deve essere né in aree ad elevata biodiversità né ad elevato stock di carbonio e un criterio di risparmio minimo di emissioni gas-serra rispetto al corrispondente combustibile fossile, da calcolare secondo una specifica metodologia, pari a:

- 35% dall'entrata in vigore del decreto (a decorrere dal 1 aprile 2013, per gli impianti in servizio al 23 gennaio 2008);

- 50% a partire dal 1 gennaio 2017 (60% dal 1° gennaio 2018 per biocarburanti prodotti negli impianti entrati in produzione il 1° gennaio 2017 o successivamente ).

Viene inoltre introdotto l'obbligo di fornire documentazione verificata da terzi a riprova del rispetto dei criteri di sostenibilità da parte degli operatori afferenti alla filiera di produzione dei biocarburanti.

#### **Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 gennaio 2012.**

Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti.

Il decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 6 del Decreto legislativo del 31 marzo 2011, n.55, prevede le modalità di funzionamento del sistema di certificazione nazionale, le procedure di adesione allo stesso, le procedure per la verifica del rispetto degli obblighi di fornire informazioni sociali e ambientali e le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa.

Il sistema di certificazione nazionale dei biocarburanti ha lo scopo di assicurare la verifica dei criteri di sostenibilità delle partite di biocarburanti attraverso un sistema di rintracciabilità lungo tutta la catena di consegna delle stesse.

A tale scopo gli operatori economici della filiera di produzione di biocarburanti, siano essi stabiliti nell'UE che in un paese terzo, che intendono aderire a tale sistema si sottopongono a delle verifiche iniziali e periodiche da parte degli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico di certificazione (ACCREDIA).

Il decreto stabilisce anche le disposizioni per gli operatori economici che decidono di avvalersi di sistemi volontari o accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi approvati dalla Commissione Europea, che, ai sensi delle Direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE, sono considerati validi ai fini della dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità.

Il decreto ha previsto, inoltre, un periodo transitorio in cui, le partite di biocarburanti prodotte nel 2011, ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2011, che vengano cedute al fornitore entro il 31 agosto 2012, sono state ritenute sostenibili purché l'operatore dimostrasse al fornitore, entro il 31 agosto 2012, di essere in possesso del certificato di conformità dell'azienda rilasciato nell'ambito del sistema di certificazione nazionale o di analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di un accordo ivi previsto.

Infine, sono state previste disposizioni transitorie per le partite di biocarburante, immesse in consumo nel periodo compreso tra il 29 marzo 2011 e il 31 dicembre 2011 ovvero immesse in consumo a partire dal 1 gennaio 2012 ottenute da materia prima prodotta nel 2011, che potrebbero beneficiare delle maggiorazioni previste all'art. 33 comma 5 del Decreto legislativo n.28 del 3 marzo 2011.

#### **Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 giugno 2012**

che reca modifiche al D.M. 23 gennaio 2012.

Il Decreto, nel modificare il D.M. 23 gennaio 2012, sostituisce la definizione di operatore economico e rivede le disposizioni transitorie stabilendo che le partite di biocarburanti prodotte nel 2010, 2011, ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2009, 2010, 2011 e nel 2012, che vengano cedute al fornitore entro il 31 agosto 2012 siano ritenute sostenibili purché l'operatore dimostri al fornitore, entro il 31 agosto 2012, di essere in possesso del certificato di conformità dell'azienda rilasciato nell'ambito del sistema di certificazione nazionale o di analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di un accordo ivi previsto.

#### **Decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134**

L'art. 34 del decreto legge, come modificato dalla legge di conversione, recante "Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti", chiarisce meglio la definizione di rifiuti e sottoprodotti ai fini del double counting stabilendo che, a decorrere dal 1° novembre 2012:

- i rifiuti e i sottoprodotti dovranno essere entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario e non presentare altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici;
- il biocarburante prodotto da materie cellulosiche o ligno-cellulosiche, indipendentemente dalla classificazione di queste ultime come materie di origine non alimentare, rifiuti, sottoprodotti o residui, accede sempre al double counting;
- limitatamente alla categoria dei sottoprodotti, hanno accesso al double counting esclusivamente i residui elencati al comma 5-ter del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, così come introdotto dal comma 3 che possono essere qualificati come sottoprodotti qualora soddisfino i requisiti stabiliti dall'articolo 184 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e siano di origine comunitaria. Entro il 30 gennaio di ogni anno l'elenco dei sottoprodotti potrà essere modificato con decreto interministeriale.

Il Legislatore pone un tetto alla possibilità per i fornitori di coprire l'obbligo di miscelazione dei biocarburanti attraverso l'impiego di rifiuti e sottoprodotti, infatti, a decorrere dall'anno 2013 i soggetti obbligati possono adempiere al proprio obbligo annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti nella misura massima del 20% con certificati di immissione in consumo di biocarburanti che sono stati prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti.

Viene anche stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. e che gli oneri gestionali sono posti a carico dei soggetti obbligati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ne è determinata l'entità in funzione delle Giga calorie di biocarburante da immettere in consumo e le relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A. Viene, inoltre, stabilita la costituzione di un comitato interministeriale ad hoc.

Viene introdotta una procedura autorizzativa per le importazioni di biocarburanti secondo il seguente schema:

- a decorrere dal 12 settembre 2012, l'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione europea, è soggetta ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Agenzia delle Dogane;
- i soggetti che intendono importare in Italia biocarburanti da immettere sul mercato interno, devono presentare istanza, corredata da apposita documentazione ed indirizzata al Ministro dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; -il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicano nel proprio sito internet il "Registro delle autorizzazioni all'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'unione Europea".

Infine, per ciò che riguarda i certificati di immissione in consumo, la nuova norma stabilisce che:

- a decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, per il caso degli incentivi sui biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale ed in stabilimenti ubicati nell'Unione europea che utilizzano materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio comunitario o immessi in consumo fuori rete e miscelati al 25% con il combustibile fossile, occorrono agli operatori 8 Giga calorie, per ottenere un certificato di immissione in consumo di biocarburanti per il rispetto dell'obbligo di miscelazione;
- con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, saranno disciplinate le modalità con le quali è riconosciuta la presente maggiorazione.

L'incertezza nella dimostrazione del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa sui rifiuti per l'identificazione di un sottoprodotto come tale, con conseguente possibilità di avvalersi del doppio conteggio, ha portato il Ministero dello Sviluppo Economico ad inserire un articolo esplicativo ad hoc all'interno del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134.

#### **Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 12 novembre 2012**

che reca ulteriori modifiche al D.M. 23 gennaio 2012.

Il Decreto integra la definizione di operatore economico stabilendo che non è altresì considerato operatore economico il produttore di sottoprodotti di origine animale, come definiti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e s.m.i., che conferisce gli stessi agli impianti di trattamento di cui al medesimo Regolamento nel rispetto dei requisiti di tracciabilità ivi prescritti e utilizzando i documenti commerciali previsti dal Regolamento UE n. 142/2011 e s.m.i..

#### **Decreto premialità biocarburanti**

Verrà a breve emanato, con la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole e forestali, con il quale sono stabilite le modalità con le quali sono riconosciute le maggiorazioni previste all'articolo 33, comma 4, del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. In particolare, al fine di consentire ai produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione, fino al 31 dicembre 2014, "è previsto che il contributo energetico dei biocarburanti è maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati.

La stessa maggiorazione è attribuita ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilità. Per tali finalità, occorrono, pertanto, solo 8 giga-calorie, invece delle previste 9, per ottenere un certificato di immissione in consumo di biocarburanti per il rispetto dell'obbligo di miscelazione.

### **Altre misure di incentivazione indiretta**

**-Decreto Legge n.128 del 30 maggio 2005**, in recepimento della Direttiva europea 2003/30/CE, che stabiliva obiettivi volontari in termini di miscelazione pari all'1% nel 2005 e al 5,75% nel 2010.

**-Legge 11 marzo 2006, n.81:** tale legge ha ripreso questi obiettivi modificandoli in obbligatori, stabilendo una crescita dell'1% l'anno del tasso di miscelazione, a partire dall'1% del 2006.

**-Decreto 29 aprile 2008, n.110** recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art.1, comma 36, punto 3 della legge n.296/2006;

**-Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 gennaio 2010:** è stata stabilita la quota minima di miscelazione obbligatoria, calcolata sulla base del tenore energetico, fissata al 3,5% nel 2010, 4% nel 2011 e 4,5% nel 2012.

### **Normativa di riferimento nazionale bioliquidi**

#### **Sistema incentivazione**

#### **Legge 244/2007 e s.m.i. e il D.M. 18/12/2008**

La finanziaria 2008 (legge 244/2007) introduce una distinzione di incentivo tra impianti di piccola taglia ( $P < 1\text{MW}$ ) e quelli di taglia superiore.

Gli impianti piccoli possono scegliere tra due meccanismi di incentivazione: una tariffa omnicomprensiva (TO), riconosciuta ad ogni kWh prodotto, o la partecipazione al mercato dei Certificati Verdi (CV) mentre gli impianti più grandi possono solo partecipare al mercato dei CV. Entrambi i meccanismi di incentivazione sono differenziati per fonte.

La tariffa omnicomprensiva assume, infatti, valori diversi per le diverse fonti rinnovabili.

Nel meccanismo dei CV la differenziazione interviene invece nella determinazione della quantità di certificati riconosciuti all'impianto per ogni MWh di produzione rinnovabile ed è attuata, operativamente, attraverso la definizione di coefficienti di correzione chiamati "k". Questi fattori sono utilizzati per calcolare la produzione rilevante ai fini dell'emissione dei certificati, a partire dalla produzione effettiva.

Il D.M. 18/12/2008 classifica le fonti rinnovabili provenienti dall'agricoltura e trattate a fini energetici (biomasse, biogas), in alcuni casi differenziando gli incentivi (TO o coefficiente K per i Certificati Verdi) sulla base della filiera di approvvigionamento della fonte.

### **Decreto legislativo 3 Marzo 2011, n. 28.**

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, che recepisce la direttiva 2009/28/CE stabilisce un target nazionale obbligatorio in termini di utilizzo di energia da fonti rinnovabili (in termini percentuali sul consumo finale lordo di energia) da conseguire entro il 2020 pari al 17%.

Inoltre, stabilisce che solo i bioliquidi ritenuti sostenibili secondo i criteri di sostenibilità definiti nello stesso decreto possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento dei target, nonché per beneficiare di incentivi. I criteri di sostenibilità e le relative modalità di verifica sono quelli individuati nel Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.

### **Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 23 gennaio 2012 e s.m.i.**

Sistema nazionale di certificazione per i bioliquidi.

Il decreto, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 6 del Decreto legislativo del 31 marzo 2011, n.55, prevede le modalità di funzionamento del sistema di certificazione nazionale, le procedure di adesione allo stesso, le procedure per la verifica del rispetto degli obblighi di fornire informazioni sociali e ambientali e le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa.

Il sistema di certificazione nazionale dei bioliquidi ha lo scopo di assicurare la verifica dei criteri di sostenibilità delle partite di bioliquidi attraverso un sistema di rintracciabilità lungo tutta la catena di consegna delle stesse.

A tale scopo gli operatori economici della filiera di produzione di bioliquidi, siano essi stabiliti nell'UE che in un paese terzo, che intendono aderire a tale sistema si sottopongono a delle verifiche iniziali e periodiche da parte degli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico di certificazione (ACCREDIA).

Il decreto stabilisce anche disposizioni puntuali per gli operatori economici che decidono di avvalersi di sistemi volontari o accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi approvati dalla Commissione Europea, che, ai sensi delle Direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE, sono considerati validi ai fini della dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità.

Il decreto prevedeva, inoltre, un periodo transitorio in cui le partite di bioliquidi prodotte nel 2011, ovvero prodotte nel 2012 con materie prime raccolte e materie intermedie prodotte nel 2011, che vengano cedute al fornitore entro il 31 agosto 2012 erano ritenute sostenibili purché l'operatore dimostrasse al fornitore, entro il 31 agosto 2012, di essere in possesso del certificato di conformità dell'azienda rilasciato nell'ambito del sistema di certificazione nazionale o di analogo documento rilasciato nell'ambito di un sistema volontario o di un accordo ivi previsto. Successivamente, queste norme transitorie sono state modificate per tener conto delle difficoltà degli operatori di aderire a tale nuovo sistema. In particolare, la seconda modifica, avvenuta con D.M. 12 novembre 2012 anche a seguito di una sentenza del TAR al riguardo, ha esteso il periodo transitorio fino alla fine del 2012.

## D.M. 6 luglio 2012

Tale decreto è applicativo del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e determina il regime di passaggio tra il meccanismo dei certificati verdi, ritirati dal GSE fino al 2016, e il nuovo sistema di incentivazione basato sulle aste al ribasso, per gli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012. Il sistema prevede incentivazioni anche per i bioliquidi sostenibili e bioliquidi da filiera ossia i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilità di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 28 del 2011.

## Proposta di Direttiva COM (2012) 595

definitiva che emenda la Direttiva 98/70/CE sulla qualità del petrolio e del diesel e la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili che include i fattori del cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni (proposta Indirect Land Use Change ("ILUC"))

La proposta di direttiva è stata presentata in autunno dalla Commissione Europea sia in gruppo ambiente che in gruppo energia ed è stato deciso, data la trasversalità dell'argomento, di negoziarla in un apposito gruppo ad hoc sull'argomento. La negoziazione è iniziata l'8 gennaio e la presidenza irlandese intende presentare al Consiglio energia del 22 febbraio nonché al Consiglio ambiente di marzo un testo consolidato.

La Commissione europea propone di modificare l'attuale normativa sui biocarburanti introducendo le seguenti misure:

- limitare al 5% la quantità di biocarburanti e bioliquidi prodotta a partire da colture cerealicole e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose che può essere computata per il raggiungimento dei target della direttiva 2009/28/CE;

Questa limitazione, pari al 5% (quale quota di biocarburanti e bioliquidi consumata nel 2011), è motivata dal fatto che la produzione di questi biocarburanti è quella che può generare queste emissioni aggiuntive indirette dovute al cambio di uso del suolo.

- offrire incentivi di mercato per i biocarburanti di seconda e terza generazione, come ad esempio le alghe, la paglia e vari tipi di rifiuti, introducendo una lista di materie prime per la produzione dei biocarburanti con un valore energetico doppio o quadruplo ai fini del raggiungimento del target specifico dei trasporti (biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'allegato IX è considerato pari a quattro volte il loro contenuto energetico; biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nella parte B dell'allegato IX è considerato pari a due volte il loro contributo energetico).

Questa modifica avrebbe come finalità l'incoraggiamento alla penetrazione sul mercato dei carburanti di seconda generazione o comunque di carburanti a "basso ILUC".

- modificare la soglia di risparmio delle emissioni di gas serra rispetto ai carburanti tradizionali (GHG saving) per i biocarburanti e bioliquidi, alzandola al 60% nel caso questi siano prodotti in impianti in funzione a partire dal 1° luglio 2014, e, viceversa, spostando il passaggio dal 35% al 50% al 2018, previsto per il 2017.

Questa modifica dovrebbe servire a disincentivare ulteriori investimenti di impianti a bassa GHG performance e, contemporaneamente, a dare maggiore respiro agli investimenti già fatti.

- uniformare le regole per utilizzare i valori standard delle emissioni, indipendentemente da quale sia il luogo di produzione.

Questa modifica elimina il vantaggio di cui finora godevano i produttori extra UE nel poter utilizzare valori di emissioni di gas serra stabiliti nelle direttive stesse, in luogo dei valori reali.

- introdurre, nel reporting annuale degli Stati Membri previsto in entrambe le direttive, il valore delle emissioni indirette (ILUC) riportate nell'allegato alla direttiva nel calcolo delle emissioni di gas serra totali emesse nel ciclo di vita del biocarburante.

Questa modifica servirebbe a prendere in considerazione, sebbene fino al 2020, il fattore ILUC, solo ai fini del reporting.



## CHIMICA VERDE

La chimica verde definita anche chimica sostenibile è definita dalla dall'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti come "l'invenzione, la progettazione e lo sviluppo di processi e prodotti chimici atti a ridurre o eliminare la produzione e l'uso di sostanze pericolose". La Commissione Europea dal 2007 si è interessata all'argomento attraverso alcune comunicazioni e ha dato mandato al European Committee for Standardization (CEN) di sviluppare una standardizzazione dei "bioprodotti", "biopolimeri" e dei "biolubrificanti". In Italia, allo stato attuale, la chimica verde non presenta un quadro normativo proprio.

### Quadro Comunitario

#### Mercati guida: un'iniziativa per l'Europa COMM (2007) 80 final

La Commissione Europea ha presentato il 21.12.2007 la Comunicazione "Lead Market Initiative for Europe" (mercati guida: un'iniziativa per l'Europa). L'approccio "Lead Market" ha lo scopo di stimolare la domanda di prodotti e servizi innovativi in Europa, in particolare attraverso una pluralità di strumenti d'intervento:

1. Legislazione
2. Appalti pubblici
3. Standardizzazione, etichettatura e certificazione
4. Strumenti complementari

Alla conclusione dei lavori sono stati identificati sei potenziali lead markets per applicare quest'approccio: Health, costruzioni, tessili "protettivi", prodotti biologici, riciclaggio ed energia rinnovabile.

**I bioprodotti** sono fabbricati a partire da materie prime biologiche rinnovabili, come piante e alberi. Il settore di mercato scelto per questa specifica iniziativa include i nuovi bioprodotti e materiali non alimentari come la bioplastica, i biolubrificanti, i surfattanti, gli enzimi e i prodotti farmaceutici. Non comprende i prodotti tradizionali a base di carta e di legno, ed anche la biomassa come fonte d'energia. Il potenziale di crescita dei bioprodotti a lungo termine, secondo la Commissione, dipenderà dalla loro capacità di sostituire i prodotti a base di materie fossili, di rispondere alle diverse esigenze degli utenti finali ad un costo competitivo, di creare prodotti che non producano emissioni di gas a effetto serra e di avere minori effetti sull'ambiente grazie a una minore produzione di rifiuti e a un minore consumo di energia e acqua. L'Europa è ben situata sui mercati dei bioprodotti innovativi, grazie alla posizione di avanguardia che occupa sul piano tecnologico e industriale. Tuttavia, l'incertezza che regna sulle proprietà dei prodotti e la scarsa trasparenza del mercato ostacola un'adozione rapida dei prodotti. Le norme ambientali, la standardizzazione, l'etichettatura e l'incoraggiamento agli Stati membri affinché creino impianti dimostrativi, hanno un ruolo da svolgere, come pure la politica agricola comune.

Per la parte riguardante la Legislazione, la Commissione chiede agli Stati membri di promuovere una normativa, oltre che rispondere a finalità politiche, deve anche tenere conto dell'esigenza di stimolare l'innovazione ed evitare oneri alle imprese e alle altre organizzazioni innovative. Secondo la Commissione UE è possibile coordinare meglio le normative dei diversi settori che interessano i mercati di prodotti e servizi innovativi. Un quadro normativo e giurisdizionale affidabile, semplice e ben concepito è indispensabile perché le imprese investano e i consumatori adottino nuovi prodotti e servizi.

I piani d'azione dell'iniziativa Mercati guida comprendono proposte di nuovi atti legislativi e di modifiche, revisioni o soppressioni di atti in vigore. Per esempio, l'uso di bioprodotti e la diffusione di nuove tecnologie per la produzione di bioprodotti possono essere favoriti dalla semplificazione delle norme in vigore sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

### **L'innovazione per una scelta sostenibile:una bioeconomia per l'Europa (COM (2012) 60 final)**

Nel febbraio 2012 la Commissione europea pubblica un'altra Comunicazione inerente la Bioeconomia. ovvero la produzione di risorse biologiche rinnovabili e la trasformazione di tali risorse e dei flussi di rifiuti in prodotti a valore aggiunto quali alimenti, mangimi, bioenergie e bioprodotto. La strategia Comunitaria Europa 2020 si pone l'obiettivo dello sviluppo della bioeconomia come elemento chiave per una crescita "intelligente e verde" dei Paesi europei "in grado di riconciliare la sicurezza alimentare con lo sfruttamento sostenibile delle risorse rinnovabili a fini industriali garantendo al contempo la protezione dell'ambiente".

La Commissione sostiene che la bioeconomia contribuisce, pertanto, in modo considerevole al conseguimento degli obiettivi contenuti nelle iniziative faro denominate "L'Unione dell'innovazione" e "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse", che fanno parte della strategia Europa 2020. Definisce i bioprodotto come tutti i materiali derivati dal ciclo corto del carbonio (quindi non di origine fossile), quali ad esempio piante, animali, alghe, organismi marini, microorganismi, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Riferisce che il valore attuale dei settori dell'UE, potenzialmente d'interesse per la bioeconomia, è di circa 2 mila miliardi di euro di fatturato annuo con una concentrazione di 22 milioni di posti di lavoro, pari a circa il 9% della manodopera europea.

La Commissione Europea individua un piano di azione per la bioeconomia con 3 linee di azione:

1. la ricerca e l'innovazione;
2. l'importanza dell'interazione tra le diverse politiche destinate ai settori della bioeconomia: l'agricoltura e la pesca, l'ambiente, l'industria, l'occupazionale e l'energetico, dovranno essere ben coordinati tra di loro;
3. il rafforzamento dei mercati e della competitività nel settore della bioeconomia, conoscendo le criticità della domanda e della disponibilità futura della biomassa.

Inoltre, esso invita gli Stati membri e le parti interessate a svolgere un ruolo attivo nello sviluppo della Bioeconomia.

### **Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica - Aggiornamento della comunicazione sulla politica industriale (COM (2012) 582 final)**

Nell'ottobre 2012 la Commissione pubblica una nuova Comunicazione di aggiornamento sulla politica industriale, al fine di ampliare e aggiornare la comunicazione "Una politica industriale integrata per l'era della globalizzazione" adottata dalla Commissione nel 2010 nel quadro della strategia Europa 2020, che trattava, in particolare, del rafforzamento della competitività industriale come mezzo per favorire la ripresa economica e l'avvento di un'economia a basse emissioni di carbonio e basata su un uso efficiente delle risorse. Il forte impatto della crisi economica su vari Stati membri, il conseguente ristagno dell'economia e il deterioramento delle prospettive per l'economia mondiale hanno dato una nuova urgenza a questo esame intermedio della politica industriale, per cui la Commissione individua nuovi investimenti per stimolare la ripresa economica e riportare l'innovazione nelle fabbriche, ritenendo che, se l'Europa non investirà nell'adozione e nella diffusione di tecnologie innovative, la competitività futura sarà gravemente compromessa. Sulla

base di un'ampia consultazione pubblica, la Commissione propone di concentrare gli investimenti e l'innovazione su sei linee d'azione prioritarie tra le quali i bioprodotto.

### **Normativa nazionale**

#### **Protocollo d'intesa per la realizzazione di un progetto di sviluppo della chimica sostenibile- 11 gennaio 2013.**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un protocollo di intesa per la realizzazione di un progetto di sviluppo nella chimica sostenibile in Italia. Firmatari del protocollo sono stati: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, il Ministro della Coesione territoriale e il Gruppo Mossi & Ghisolfi SpA.

L'iniziativa ha lo scopo di promuovere alcuni importanti progetti nel campo della chimica industriale da fonti rinnovabili, che consentiranno di produrre biocarburanti di 2° e 3° generazione, senza utilizzare idrocarburi fossili come materia prima. Si tratta di un'intesa che è finalizzata alla diffusione dei biocarburanti al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione di lungo periodo.

## **Appendice Sintesi Normativa inerente le bioenergie promulgata da agosto 2013 a maggio 2014:**

**LEGGE 9 agosto 2013, n. 98. Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, (G.U. n. 194 del 20 agosto 2013)**

**Art. 5. Disposizioni per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica** L'articolo 5 reca una serie di interventi diversi che impattano sui prezzi dell'energia elettrica. I commi 3, 4 e 5 modificano le modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip6, prevedendo una parziale deroga per gli impianti di termovalorizzazione. In particolare:

- per l'anno 2013, il valore del costo evitato di combustibile da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, è determinato, per la componente convenzionale relativa al prezzo del combustibile, sulla base del paniere di riferimento di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il peso dei prodotti petroliferi sia progressivamente ridotto in ciascun trimestre (80% per il primo trimestre, 70% per il secondo trimestre, 60% per il terzo e quarto trimestre). Il complemento al cento per cento è determinato in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione del 9 maggio 2013, n. 196/2013/R/GAS e degli ulteriori provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e del gas (comma 3);
- dal 2014, il valore del CEC è aggiornato trimestralmente in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, ferma restando l'applicazione dei valori di consumo specifico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012 (comma 4);
- è prevista una deroga per agevolare gli impianti di termovalorizzazione di rifiuti, per i quali il valore del CEC è determinato tenendo conto di un peso dei prodotti petroliferi paniere di riferimento pari al 60% (comma 5).

**DM 5 Dicembre 2013: Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale. (13A10169) (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2013)**

Alla fine del 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'atteso Decreto 5 dicembre 2013 emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che definisce operativamente le modalità di incentivazione del biometano, in attuazione delle linee guida contenute nel decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il provvedimento prevede la possibilità di incentivare la produzione di biometano sia mediante l'utilizzo in impianti di cogenerazione, sia per l'utilizzo nei trasporti o l'immissione nella rete del gas naturale, servendosi degli strumenti già previsti dalla normativa vigente nei primi due casi e disciplinando un nuovo specifico incentivo nell'ultimo caso.

**Legge di stabilità” (Legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

Il 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la così detta “legge di stabilità” (Legge 27 dicembre 2013, n. 147) pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302.

Nell'ambito di questo provvedimento sono diventate attuative le proroghe alle detrazioni fiscali che riguardano le ristrutturazioni ( 50%) e gli interventi di efficienza energetica ( 65%).

#### **DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136**

#### **Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. (13G00180) (GU n.289 del 10-12-2013 )**

Il decreto legge reca disposizioni per le situazioni di emergenza ambientale in Campania e in Puglia, nonché ulteriori disposizioni riguardanti talune gestioni commissariali e la disciplina dei commissari per la difesa del suolo. L'articolo 1 disciplina lo svolgimento di indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura (commi 1-4). In esito alle predette indagini, si prevede l'indicazione dei terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, in considerazione delle capacità fitodepurative (sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in Assemblea), nonché di quelli da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari. Su tali terreni è presumibile poter attivare coltivazioni per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

